



MODELLO DI ORGANIZZAZIONE E GESTIONE

(ai sensi del D.Lgs. 231/2001)

Edizione V.6
(AGG. 20/06/11)

INDICE

SEZIONE PRIMA.....	4
MODELLO DI ORGANIZZAZIONE E GESTIONE	4
1. Il D.Lgs. 231/2001 nozioni introduttive	5
1.1 La responsabilità amministrativa, <i>rectius</i> penale, delle persone giuridiche nell'ordinamento giuridico italiano	5
1.2 La legge delega	7
2. Principi e requisiti	8
2.1 I soggetti interessati	8
2.2 Responsabilità dell'Ente	8
2.3 I reati che determinano la responsabilità amministrativa dell'ente	9
2.4 Esclusione di responsabilità dell'Ente.....	14
3. Modelli di organizzazione e gestione	14
3.1 I requisiti	14
3.2 Struttura del Modello – Fonte di riferimento.....	16
4. Adozione del Modello ai sensi del D.Lgs. 231/2001 in ACSM-AGAM S.p.A.	17
4.1 Origini ed evoluzione dell'Azienda ACSM-AGAM S.p.A. e del Gruppo ACSM-AGAM	17
4.2 Attività dell'Azienda	18
4.3 La struttura societaria e organizzativa	18
4.4 Individuazione degli obiettivi per l'attuazione del D.Lgs. 231/2001	19
5. Presupposti per un effettivo ed efficace funzionamento del Modello.....	20
5.1 Sistema di Controllo Interno	20
5.2 Individuazione delle aree di criticità a rischio per la commissione dei reati	22
5.3 Definizione dei Protocolli di Decisione	24
5.4 Regolamento di Spesa	25
5.5 Codice Etico	25
5.6 Struttura del Modello	25
5.7 Destinatari	26
5.8 Adozione del modello nell'ambito del Gruppo ACSM-AGAM S.p.A.....	26
5.9 Raccordo del Modello con altri Modelli Organizzativi adottati dalla Società	26
6. L'Organismo di Vigilanza	27
6.1 Struttura e Composizione	27
6.2 Risorse a supporto Operativo e Informativo	28
6.3 Autonomia e Imparzialità	29
6.4 Compiti dell'Organismo	29
6.5 Poteri di Iniziativa e Controllo dell'Organismo	31

6.6	Reporting dell'Organismo	32
6.7	Flussi Informativi nei confronti dell'Organismo	32
7.	Il Sistema Sanzionatorio	34
7.1	Lavoratori subordinati	35
7.2	Dirigenti	36
7.3	I collaboratori esterni	36
7.4	Gli Amministratori (componenti il Consiglio di Amministrazione)	36
7.5	Divulgazione del regolamento di disciplina aziendale	37
8.	Aggiornamento del Modello	37
9.	Diffusione del Modello	37
9.1	Formazione ed informazione del personale	37
9.2	Disposizioni generali	38
	SEZIONE SECONDA.....	39
	MODELLO DI ORGANIZZAZIONE E GESTIONE	39
	SEZIONE SECONDA.....	40
	MODELLO DI ORGANIZZAZIONE E GESTIONE	40
	LISTA REATI E DESCRIZIONE COMPORAMENTI ILLECITI	41
	Articolo 24 – Indebita percezione di erogazioni, truffa in danno allo Stato o di un ente pubblico o per il conseguimento di erogazioni pubbliche e frode informatica in danno dello Stato o di un ente pubblico	42
	Articolo 24 bis – Reati Informatici e Trattamento Illecito dei Dati	43
	(Art. 617-quater c.p.)	44
	Articolo 25 – Concussione e Corruzione nei confronti della Pubblica Amministrazione	45
	Articolo 25 bis – Reati di falso nummario	47
	Articolo 25 ter – Reati Societari	47
	Articolo 25 quater – Reati con finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico	51
	Articolo 25 quater.1- Reati commessi nell'effettuazione di pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili	53
	Articolo 25 quinquies – Reati contro la personalità individuale	53
	Articolo 25 sexies – Reati di abuso di informazioni privilegiate e di manipolazione di mercato	54
	Articolo 25 septies – Reati in materia della salute e della sicurezza dei lavoratori commessi con violazione delle norme antinfortunistiche	56
	Reati transnazionali	57
	Articolo 25 octies – Ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita)	57
	Articolo 25 novies – Reati in materia di violazione del diritto d'autore.	58
	GRAFICO STRUTTURA OPERATIVA DEL MODELLO	60



SEZIONE PRIMA

MODELLO DI ORGANIZZAZIONE E GESTIONE

PARTE GENERALE

1. Il D.Lgs. 231/2001 nozioni introduttive

1.1 La responsabilità amministrativa, *rectius* penale, delle persone giuridiche nell'ordinamento giuridico italiano

Decreto legislativo 8 giugno 2001 n. 231, "Disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica, a norma dell'articolo 11 della Legge 29 settembre 2000, n. 300".

Con la pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale del 19 giugno 2001 n. 140 del D.Lgs. 231/2001, che ha ad oggetto la responsabilità amministrativa della persone giuridiche conseguente alla perpetrazione di un reato, determinato dall'intento di procurare a queste vantaggi, il Legislatore ha inteso assolvere un obbligo giuridico che discende da molte raccomandazioni del Consiglio d'Europa, che si è pronunciato in materia sin dal 1988, nonché da Protocolli e Convenzioni ratificati dall'Italia nel corso degli ultimi anni.

A tal proposito, devono citarsi la Convenzione sulla tutela degli interessi finanziari delle comunità europee (firmata a Bruxelles il 26.07.1995) e del suo primo protocollo (Dublino, 27.09.1996), la Convenzione relativa alla lotta contro la corruzione di pubblici ufficiali stranieri (firmata a Bruxelles il 26.05.1997) e la Convenzione OCSE sulla lotta alla corruzione di pubblici ufficiali stranieri nelle operazioni economiche internazionali (firmata a Parigi il 17.12.1997).

Il Legislatore ha inteso altresì mettersi al passo con le Legislazioni di molti Stati Europei e del mondo occidentale, che già prevedono una chiara responsabilità penale delle persone giuridiche.

Basti ricordare il *corporate crime* di antica tradizione anglosassone o – più di recente - la responsabilità penale delle *personnes morales*, sancito dalla novella al codice penale francese del 1994.

Per quanto riguarda i Paesi extraeuropei, negli Stati Uniti la responsabilità penale delle persone giuridiche è ammessa sin dal 1909, a seguito di una pronuncia della Corte Suprema; l'Australia ha adottato tale principio nel proprio ordinamento con il Criminal Code Act del 1995, distinguendo persino una forma dolosa e una forma colposa di estrinsecazione della volontà colpevole della persona giuridica.

Invero la legislazione penale italiana non prevede la responsabilità penale delle persone giuridiche; vige infatti il principio ben evidenziato da un antico brocardo di romanistica memoria, secondo cui *societas delinquere non potest*.

Detto principio è utilizzato nella interpretazione letterale dei commi I e III dell'articolo 27 della Carta Costituzionale che recitano rispettivamente:

- "La responsabilità penale è personale";
- "Le pene non possono consistere in trattamenti contrari al senso di umanità e devono tendere alla rieducazione del condannato";

che evidenziano come autore di un reato possa essere esclusivamente una persona fisica.

L'impianto stesso dell'intero sistema penale impone di rapportare una violazione di legge ad un autore che sia persona fisica.

Il riferimento va immediatamente agli articoli 42 e 43 del codice penale che sanciscono la attribuibilità di una violazione di legge penalmente rilevante solo previa valutazione dell'elemento soggettivo del reato, ossia del dolo o della colpa, rapportando così la violazione di legge al concetto di persona fisica.

Si fa riferimento poi alla disposizione contenuta all'articolo 197 del codice penale, che prevede una obbligazione civile delle persone giuridiche per il caso di insolvenza della persona fisica che ne abbia la rappresentanza o dell'amministrazione condannata al pagamento di multe o ammende.

E' bene evidenziare però che da tempo esiste una parte della dottrina penalistica che sostiene la possibilità di superare lo sbarramento dettato dalle disposizioni contenute dall'art. 27 della

Costituzione, prevedendo questa una mera responsabilità per fatto proprio, tant'è che nella relazione del Governo al Decreto Legislativo, il Legislatore delegato ha sostenuto: *"da un punto di vista teorico non si sarebbero incontrati insuperabili controindicazioni alla creazione di un sistema di vera e propria responsabilità penale degli Enti. Sul punto può dirsi oltretutto superata l'antica obiezione legata al presunto sbarramento dell'articolo 27 della Costituzione e cioè della possibilità di adottare il principio di colpevolezza alla responsabilità degli Enti"*.

Intuibile e comprensibile l'esigenza del Legislatore di adeguarsi alle mutate esigenze dell'economia globalizzata, rapportandosi alle legislazioni Europee più evolute, anche considerando che molti reati trovano più facile realizzazione proprio mediante l'utilizzo di strutture societarie, ma non si può sottacere che il sistema realizzato, dai più definito come *tertium genus* a cavallo tra il diritto penale ed il diritto amministrativo, sia un vero e proprio ibrido, blasfemo sul piano giuridico.

Ed invero: la responsabilità dell'Ente è definita amministrativa, sebbene l'impianto procedurale abbia inequivocabile natura penale; si pensi solo all'iscrizione dell'ente nel registro delle notizie di reato, alla sua costituzione in giudizio con la nomina di un difensore e alla obbligatorietà della nomina di un difensore di ufficio in mancanza di quello di fiducia (art. 40); non da ultimo si noti che se l'ente non si costituisce in giudizio sarà dichiarato contumace (art.41), che gli è riconosciuta la possibilità di aderire ai riti alternativi e che può subire l'applicazione di misure cautelari; tutti argomenti che caratterizzano il processo penale.

Ben si sarebbe potuto fare tesoro dell'opportunità che l'adeguamento alle disposizioni comunitarie forniva per definire una volta per tutte la responsabilità penale delle persone giuridiche in termini certi ed inequivocabili attraverso l'adozione di precetti chiari, al riparo da future interpretazioni, in termini di supplenza, della Magistratura procedente.

La responsabilità amministrativa dell'ente/società ha lo scopo di coinvolgere nella punizione di taluni illeciti penali il patrimonio dell'ente/società e quindi in ultima analisi, gli interessi economici dei soci, i quali in passato non pativano conseguenze derivanti da reati commessi da dipendenti e amministratori con lo scopo di far ottenere un vantaggio alla società.

E' importante comprendere il significato, la portata e gli effetti della nuova responsabilità delineata dal testo normativo in esame: si supponga, in ipotesi, che il dipendente della società commetta uno dei reati indicati dal testo normativo; secondo le nuove norme si apriranno due separate indagini e due autonomi processi penali, uno a carico del dipendente per il reato dallo stesso commesso e l'altro a carico della società datrice di lavoro, in persona del legale rappresentante (Presidente o Amministratore Delegato) per responsabilità amministrativa della società di natura penale a carattere punitivo con l'applicazione delle sanzioni indicate dalla legge stessa che sono:

- a) Sanzioni pecuniarie che variano da un minimo di euro 25.000 ad un massimo di euro 1.500.000;
- b) Alla sanzione pecuniaria, sempre applicata, può essere aggiunta una misura interdittiva (chiusura dell'attività, sospensione o revoca di autorizzazioni, licenza, concessioni, divieto di contrattare con la P.A., esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi, divieto di pubblicizzare beni o servizi). Esse sono, normalmente, temporanee (dai tre mesi ai due anni).

Il Decreto è suddiviso in quattro capi, con quattordici sezioni e consta di 85 articoli.

Il capo I afferisce alla responsabilità amministrativa degli Enti, il II alla responsabilità patrimoniale ed alle vicende modificative, il capo III - relativo al processo di accertamento ed alla applicazione delle sanzioni amministrative - è quello che attiene al processo vero e proprio, seguito dal capo IV sulle disposizioni di attuazione e di coordinamento.

La lettura d'insieme delle disposizioni normative consente di affermare che sono rispettati i principi giuridici cardine del sistema penale, quali il principio di legalità (art. 2), di successione di leggi nel tempo (art. 3) e non da ultimo la disciplina dei reati commessi all'estero (art. 4), ma

non si può sottacere come manchi una effettiva caratterizzazione del precetto amministrativo, che si riterrà violato solo a seguito della violazione della norma penale, tanto che vi è da chiedersi: coincide con le violazioni penalmente rilevanti, oppure è un *quid pluris* conseguente al reato?

La strada appare aperta alla supplenza.

1.2 La legge delega

Con la legge 29 settembre 2000, n.300¹, il Legislatore, oltre ad aver provveduto alla ratifica delle Convenzioni europee e della Convenzione OCSE concernenti la lotta alla corruzione internazionale, ha conferito (art. 11) una delega al Governo per la disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche e degli enti privi di personalità giuridica che non svolgano funzioni di rilievo costituzionale, in relazione alla commissione di una consistente tipologia di reati da parte di soggetti interni agli enti medesimi.

E' pertanto la legge delega ad aver aperto lo scenario – del tutto nuovo per l'ordinamento italiano – del superamento del principio *societas delinquere non potest*, scenario poi compiutamente realizzatosi con la promulgazione del decreto legislativo 231/01.

Questo atto normativo ha individuato i principi e i criteri direttivi che hanno guidato il Governo nella redazione del testo del citato decreto legislativo.

Già in questa sede sono stati individuati gli enti destinatari della normativa in discorso, i soggetti le cui condotte criminose sono riconducibili alla responsabilità dell'ente di appartenenza, le tipologie sanzionatorie, la procedura da applicare e i casi di esclusione della responsabilità dell'ente.

Di sicuro rilievo è osservare che il Legislatore Delegante aveva previsto la configurazione della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche in relazione alla commissione di un ampio elenco di reati, che solo parzialmente è stato poi recepito nel testo del decreto legislativo.

La Delega prevedeva infatti la responsabilità in relazione non solo alla commissione di taluni reati contro la Pubblica Amministrazione e contro il patrimonio (art. 11, comma 1, lettera a), ma anche alla commissione di reati relativi alla tutela della incolumità pubblica (lettera b), in materia di sicurezza sul lavoro (lettera c), di tutela ambientale e del territorio e di beni culturali (lettera d).

Motivi di carattere sostanzialmente politico – nel senso nobile di contemperamento degli interessi collettivi coinvolti nella scelte legislative – hanno condotto ad una scelta inizialmente limitata delle tipologie di illecito cui applicare il sistema di responsabilità congegnato dalla norma.

Deve evidenziarsi altresì che le tipologie di illecito cui tale sistema si applica è comunque suscettibile di continue integrazioni, rese opportune o necessarie dall'evolversi delle esigenze normative.

¹ "Ratifica ed esecuzione dei seguenti Atti internazionali elaborati in base all'art. K.3 del Trattato sull'Unione Europea: Convenzione sulla tutela degli interessi finanziari delle Comunità europee, del suo primo Protocollo, del Protocollo concernente l'interpretazione in via pregiudiziale da parte della Corte di Giustizia delle Comunità Europee di detta Convenzione, nonché della Convenzione relativa alla lotta contro la corruzione nella quale sono coinvolti funzionari delle comunità europee o degli stati membri dell'Unione europea e della Convenzione OCSE sulla lotta alla corruzione di pubblici ufficiali stranieri nelle operazioni internazionali. Delega al Governo per la disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche e degli enti privi di personalità giuridica".

Chiaro esempio della elasticità della normativa in questo senso è costituito dalle integrazioni apportate al D.Lgs. 231/01, nello spirito della Delega, dall'art. 6², l. 409/01 e dall'art. 3³, D.Lgs. 61/02.

2. Principi e requisiti

2.1 I soggetti interessati

La emanazione di una legge impone all'interprete un compito preliminare: individuare quali sono i soggetti destinatari della normativa e chiamati all'osservanza; nel caso in specie già la lettura del frontespizio del Capo I dà la dimensione della necessità del Legislatore di utilizzare un termine generico: "Ente" per fare rientrare tra i destinatari del Decreto più soggetti appartenenti a differenti figure giuridiche.

L'articolo 1, nei suoi tre commi, riesce a dare, pur nella sua sinteticità, una puntuale indicazione del campo di azione della norma: responsabilità per illeciti amministrativi dipendenti da reato. Quindi individua i soggetti interessati: enti forniti di personalità giuridica, società e associazioni anche prive di personalità giuridica, ovvero le persone giuridiche ex art. 12⁴ del Codice Civile, le società ex art. 13⁵ del Codice Civile sia che abbiano personalità giuridica che prive della stessa. Ma sono le esclusioni indicate al comma terzo che tracciano definitivamente i confini di applicabilità del Decreto. Non si applica allo Stato, agli enti pubblici territoriali, agli enti pubblici non economici nonché agli enti che svolgono funzioni di rilievo costituzionale.

In tale decisione il Legislatore non si è discostato dalle enunciazioni imposte dalla Legge delega al secondo comma dell'articolo 11⁶ ed ha correttamente incluso gli enti pubblici territoriali quali Regioni, Province e Comuni, quindi gli enti pubblici non economici, che sono quegli enti che esercitano pubblici poteri e in cui si articola l'amministrazione Statale.

Sono altresì esclusi gli enti che svolgono funzioni di rilievo costituzionale, quali i sindacati ed i partiti politici, espressamente previsti dagli articoli 39 e 49 della Carta Costituzionale.

E' bene evidenziare come le Public Utilities rientrino a pieno titolo tra i destinatari della norma: sono esse infatti soggetti privati che esercitano una attività di pubblico interesse, o servizio pubblico, conseguente a concessione o ad altra autorizzazione amministrativa e ciò a seguito dell'attuazione della Legge 29 gennaio 1992, n. 35 che ha sancito la trasformazione degli enti pubblici economici in S.p.A.

2.2 Responsabilità dell'Ente

La disposizione contenuta all'articolo 5 pone in evidenza come la violazione di legge posta in essere dal dipendente o dirigente o da chi abbia funzioni di rappresentanza debba essere orientata a favorire l'ente e quindi perpetrata nel suo interesse o a suo vantaggio, escludendosi, qualsivoglia responsabilità dell'ente nel caso in cui detti dipendenti o dirigenti abbiano agito nell'interesse proprio.

La distinzione che appare così netta nei precetti indicati, nella pratica quotidiana non mancherà di creare difficoltà all'Interprete.

Invero è facile immaginare che vi possa essere commistione nel comportamento del dipendente o dirigente che tende a realizzare un interesse proprio nell'esercizio di una attività aziendale,

² Ha introdotto nel D.Lgs. 231/01 l'art. 25 *bis*, che prevede la responsabilità dell'ente in relazione alla commissione di reati in materia di falsità in monete, carte di pubblico credito e valori di bollo.

³ Ha introdotto nel D.Lgs. 231/01 l'art. 25 *ter*, che prevede la responsabilità dell'ente in relazione alla commissione di reati in materia societaria.

⁴ Le associazioni. Le fondazioni e le altre istituzioni di carattere privato acquistano la personalità giuridica mediante il riconoscimento concesso con decreto del Presidente della Repubblica.

⁵ Le società sono regolate dalle disposizioni contenute nel Libro V.

⁶ "Per persone giuridiche si intendono gli enti forniti di personalità giuridica, eccettuati lo Stato e gli altri enti pubblici che esercitano pubblici poteri".

ottenendo così un vantaggio personale e diretto, ma perseguendo un risultato positivo per l'ente.

L'ente, in ipotesi di commissione di un reato da parte di una persona fisica, risponde a titolo di responsabilità autonoma, per colpa, consistente nella negligenza per non essersi dotato di una organizzazione tale da impedire la realizzazione del tipo di reato verificatosi. Il mancato adempimento fonda il rimprovero di colpevolezza per il reato che ne sia derivato ("non impedire un evento che si ha l'obbligo giuridico di impedire equivale a cagionarlo").

Indubbiamente potrà essere di aiuto un rigido sistema di prevenzione basato sulla divisione dei poteri che meglio potrà evidenziare all'interprete l'elemento soggettivo del reato, il dolo, ovvero l'effettiva volontà del soggetto che perpetra la violazione di legge.

Quindi, tanto più elevato sarà il sistema di prevenzione, tanto più facilmente l'ente potrà dimostrare che l'azione cui il proprio dipendente o collaboratore ha dato corso fosse esclusivamente pro domo sua e non nell'interesse o a vantaggio dell'ente.

E' bene evidenziare come la responsabilità dell'ente sussista anche quando non sia stato identificato l'autore materiale del reato, o anche quando lo stesso, identificato, non sia imputabile.

Da questa disposizione si intende chiaramente come il legislatore abbia dato particolare rilievo all'elemento oggettivo del reato, ovvero all'azione posta in essere e al conseguente risultato di interesse e vantaggio per l'ente.

Ma temperamenti all'attività fraudolenta posta in essere da un dipendente o dirigente dell'ente sono decisamente previsti dal Decreto, si da costituire un viatico sicuro verso la dimostrazione di estraneità dell'ente.

In ogni caso il tipo di rapporto funzionale che lega l'autore del reato alla persona giuridica è determinante per individuare il criterio di imputazione soggettivo della responsabilità stessa dell'ente:

- a) Se l'autore del reato è un "soggetto in posizione apicale", si avrà una responsabilità tendenzialmente assoluta dell'ente;
- b) Se l'autore del reato è un "soggetto sottoposto all'altrui direzione" si avrà una responsabilità dell'ente soltanto per colpa.

Per "soggetto sottoposto all'altrui direzione" si intendono i soggetti sottoposti in via immediata e diretta agli organi di vertice e quindi non tutti i soggetti subordinati ma solo quelli che, anche esterni, esprimono la loro appartenenza all'impresa ed alla sua politica (non è tale ad es. un usciere).

La responsabilità amministrativa resta in capo alla società anche in caso di operazioni societarie quali fusioni e scissioni; per i conferimenti o cessioni di azienda o rami di azienda sono responsabili in solido la conferente e la conferitaria e la cedente e la cessionaria.

2.3 I reati che determinano la responsabilità amministrativa dell'ente

I reati contestabili da cui può conseguire la responsabilità amministrativa per l'ente sono espressamente indicati nel D.Lgs. n. 231/2001, nonché in altri provvedimenti di legge che al D.Lgs. 231/2001 fanno rinvio: sono i reati contro la Pubblica Amministrazione (art. 25) e contro il suo patrimonio (art. 24); i reati informatici e il trattamento illecito dei dati (art. 24-*bis*); i reati in materia di falsità in monete in carte di pubblico credito, in valori di bollo ed in strumenti o segni di riconoscimento (art. 25-*bis*); i reati contro l'industria ed il commercio (art. 25-*bis*.1); i reati societari (art. 25-*ter*); i reati di criminalità organizzata (art. 24-*ter*); i reati con finalità di terrorismo o di eversione dall'ordine democratico (art. 25-*quater*); i reati commessi

nell'effettuazione di pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili (art. 25-*quater.1*); i reati contro la personalità individuale (art. 25-*quinquies*); i reati di abuso di informazioni privilegiate e di manipolazione del mercato (art. 25-*sexies*); i reati in ambito criminalità organizzata transnazionale; i reati di omicidio colposo e lesioni colpose gravi o gravissime, commesse con violazione delle norme antinfortunistiche e sulla tutela dell'igiene e della salute sul lavoro (art. 25-*septies*) e i reati in materia di riciclaggio e ricettazione (art. 25-*octies*); i reati in materia di violazione del diritto d'autore (art. 25-*novies*).

Il D.Lgs. 231/2001 inizialmente prevedeva i soli reati contemplati nelle norme di cui agli artt. 24 e 25: per effetto di provvedimenti normativi successivi la casistica dei reati si è tuttavia ampliata. Di seguito la lista dettagliata dei reati attualmente richiamati dal D.Lgs. 231/2001 e successivamente a tale lista descrizione esplicativa di ciascun reato:

1) Reati commessi nei rapporti con la Pubblica Amministrazione (art. 24, D.Lgs. 231/2001):

- Malversazione a danno dello Stato o di altro ente pubblico (art. 316 bis c.p.);
- Indebita percezione di erogazioni a danno dello Stato o di altro ente pubblico o delle Comunità europee (art. 316 ter c.p.);
- Truffa in danno dello Stato o di un ente pubblico o delle Comunità europee (art. 640 comma 2 n. 1 c.p.);
- Truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche (art. 640 bis c.p.);
- Frode informatica a danno dello Stato o di altro ente pubblico (art. 640 *ter* c.p.);

2) Delitti informatici e trattamento illecito di dati (art. 24-*bis*, D.Lgs. 231/2001 - introdotto dalla L. 48/2008):

- Falsità in un documento informatico pubblico o avente efficacia probatoria (art. 491 bis c.p.);
- Accesso abusivo ad un sistema informatico o telematico (art. 615-ter c.p.);
- Detenzione e diffusione abusiva di codici di accesso a sistemi informatici o telematici (art. 615-*quater* c.p.);
- Diffusione di apparecchiature, dispositivi o programmi informatici diretti a danneggiare o interrompere un sistema informatico o telematico (art. 615-*quinquies* c.p.);
- Intercettazione, impedimento o interruzione illecita di comunicazioni informatiche o telematiche (art. 617-*quater* del c.p.);
- Installazione di apparecchiature atte ad intercettare, impedire od interrompere comunicazioni informatiche o telematiche (art. 617-*quinquies*);
- Danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici (art. 635-bis c.p.);
- Danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici utilizzati dallo Stato o da altro ente pubblico o comunque di pubblica utilità (art. 635-ter c.p.);
- Danneggiamento di sistemi informatici o telematici (art. 635-*quater* c.p.);
- Danneggiamento di sistemi informatici o telematici di pubblica utilità (art. 635-*quinquies* c.p.);
- Frode informatica del soggetto che presta servizi di certificazione di firma Elettronica (art. 640-*quinquies* c.p.).

3) Delitti di criminalità organizzata (art. 24-*ter*, D.Lgs. 231/2001 - introdotto dalla L. 15/2009):

- Associazione per delinquere (art. 416 c.p., ad eccezione del sesto comma);
- Associazione a delinquere finalizzata alla riduzione o al mantenimento in schiavitù, alla tratta di persone, all'acquisto e alienazione di schiavi ed ai reati concernenti le violazioni delle disposizioni sull'immigrazione clandestina di cui all'art. 12 d. lgs 286/1998 (art. 416, sesto comma, c.p.);
- Associazione di tipo mafioso (art. 416-bis c.p.);
- Scambio elettorale politico-mafioso (art. 416-ter c.p.);
- Sequestro di persona a scopo di estorsione (art. 630 c.p.);

- Associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope (art. 74 DPR 9 ottobre 1990, n. 309);
 - Illegale fabbricazione, introduzione nello Stato, messa in vendita, cessione, detenzione e porto in luogo pubblico o aperto al pubblico di armi da guerra o tipo guerra o parti di esse, di esplosivi, di armi clandestine nonché di più armi comuni da sparo(*) (art. 407, co. 2, lett. a), numero 5), c.p.p.).
- 4) Reati commessi nei rapporti con la Pubblica Amministrazione (art. 25, D.Lgs. 231/2001):
- Corruzione per un atto d'ufficio (art. 318 c.p.);
 - Pene per il corruttore (art. 321 c.p.);
 - Corruzione per un atto contrario ai doveri di ufficio (art. 319 c.p.);
 - Circostanze aggravanti (art. 319-bis c.p.);
 - Corruzione in atti giudiziari (art. 319-ter c.p.);
 - Istigazione alla corruzione (art. 322 c.p.);
 - Concussione (art. 317 c.p.).
- 5) Reati di falso nummario (art. 25-*bis*, D.Lgs. 231/2001 - modificato dalla legge n. 99 del 23/07/09):
- Falsificazione di monete, spendita e introduzione nello Stato, previo concerto, di monete falsificate (art. 453 c.p.);
 - Alterazione di monete (art. 454 c.p.);
 - Spendita e introduzione nello Stato, senza concerto, di monete falsificate (art. 455 c.p.);
 - Spendita di monete falsificate ricevute in buona fede (art. 457 c.p.);
 - Falsificazione di valori di bollo, introduzione nello Stato, acquisto, detenzione o messa in circolazione di valori di bollo falsificati (art. 459 c.p.);
 - Contraffazione di carta filigranata in uso per la fabbricazione di carte di pubblico credito o di valori di bollo (art. 460 c.p.);
 - Fabbricazione o detenzione di filigrane o di strumenti destinati alla falsificazione di monete, di valori di bollo o di carta filigranata (art. 461 c.p.);
 - Uso di valori di bollo contraffatti o alterati (art. 464 c.p.);
 - Contraffazione, alterazione o uso di marchi o segni distintivi ovvero di brevetti, modelli e disegni (art. 473 c.p.);
 - Introduzione nello Stato e commercio di prodotti con segni falsi (art. 474 c.p.).
- 6) Delitti contro l'industria e il commercio (art. 25-*bis*.1, D.Lgs. 231/2001 - introdotto dalla legge n. 99 del 23/07/09):
- Turbata libertà dell'industria o del commercio (art. 513 c.p.);
 - Frode nell'esercizio del commercio (art. 515 c.p.);
 - Vendita di sostanze alimentari non genuine come genuine (art. 516 c.p.);
 - Vendita di prodotti industriali con segni mendaci (art. 517 c.p.);
 - Fabbricazione e commercio di beni realizzati usurpando titoli di proprietà industriale (art. 517-ter c.p.);
 - Contraffazione di indicazioni geografiche o denominazioni di origine dei prodotti agroalimentari (art. 517-quater c.p.);
 - Illecita concorrenza con minaccia o violenza" (art. 513-bis c.p.);
 - Frodi contro le industrie nazionali (art. 514).
- 7) Reati societari (art. 25-*ter*, D.Lgs. 231/2001 - introdotto dal D.Lgs. 11 aprile 2002 n.61, art. 3):
- False comunicazioni sociali (art. 2621 c.c.);

- False comunicazioni sociali in danno dei soci o dei creditori (art. 2622, comma 1 e 3, c.c.);
 - Falso in prospetto (art. 2623, comma 1 e 2, c.c.) (l'art. 2623 è soppresso dal 12/01/2006 dalla Legge del 28/12/2005 n. 262 art. 34; al contrario, si legga anche "Il falso in prospetto come reato presupposto ex d.lgs. 231/01");
 - Falsità nelle relazioni o nelle comunicazioni delle società di revisione (art. 2624, comma 1 e 2, c.c.) (l'art. 2624 c.c. è stato abrogato dal decreto legislativo 27 gennaio 2010, art. 37, co. 34);
 - Impedito controllo (art. 2625, comma 2, c.c.);
 - Formazione fittizia del capitale (art. 2632 c.c.);
 - Indebita restituzione di conferimenti (art. 2626 c.c.);
 - Illegale ripartizione degli utili e delle riserve (art. 2627 c.c.);
 - Illecite operazioni sulle azioni o quote sociali o della società controllante (art. 2628 c.c.);
 - Operazioni in pregiudizio dei creditori (art. 2629 c.c.);
 - Indebita ripartizione dei beni sociali da parte dei liquidatori (art. 2633 c.c.);
 - Illecita influenza sull'assemblea (art. 2636 c.c.);
 - Aggotaggio (art. 2637 c.c.);
 - Omessa comunicazione del conflitto d'interessi (art. 2629-bis c.c.) [Articolo aggiunto dalla L. 28 dicembre 2005, n. 262, art. 31];
 - Ostacolo all'esercizio delle funzioni delle autorità pubbliche di vigilanza (art. 2638, comma 1 e 2, c.c.).
- 8) Reati con finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico previsti dal codice penale o dalle leggi speciali (art. 25-*quater*, D.Lgs. 231/2001 - aggiunto dalla L. 14 gennaio 2003 n.7, art. 3):
- 9) Pratiche di mutilazioni degli organi genitali femminili (art. 25-*quater*.1, D.Lgs. 231/2001 - aggiunto dalla L. 9 gennaio 2006 n.7, art. 8):
- 10) Delitti contro la personalità individuale (art. 25-*quinquies*, D.Lgs. 231/2001 - aggiunto dalla L. 11 agosto 2003 n.228, art. 5):
- Riduzione o mantenimento in schiavitù o in servitù (art. 600 c.p.);
 - Prostituzione minorile (art. 600-bis c.p.);
 - Pornografia minorile (art. 600-ter c.p.);
 - Detenzione di materiale pornografico (art. 600-*quater*);
 - Pornografia virtuale (art. 600-*quater*.1 c.p.) [aggiunto dall'art. 10, L. 6 febbraio 2006 n. 38];
 - Iniziative turistiche volte allo sfruttamento della prostituzione minorile (art. 600-*quinquies* c.p.);
 - Tratta di persone (art. 601 c.p.);
 - Acquisto e alienazione di schiavi (art. 602 c.p.).
- 11) Delitti di abuso di mercato (art. 25-*sexies*, D.Lgs. 231/2001 - aggiunto dalla L. 18 aprile 2005 n.62, art. 9):
- Abuso di informazioni privilegiate (D.Lgs. 24.02.1998, n. 58, art. 184);
 - Manipolazione del mercato (D.Lgs. 24.02.1998, n. 58, art. 185).
- 12) Reati di omicidio colposo o lesioni colpose gravi o gravissime, commessi con violazione delle norme antinfortunistiche e sulla tutela dell'igiene e della salute sul lavoro (art. 25-*septies*, D.Lgs. 231/2001 - aggiunto dalla L. 3 agosto 2007 n.123, art. 9):
- Omicidio colposo (art. 589 c.p.);
 - Lesioni personali colpose (art. 590 c.p.).

13) Ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita (art. 25-*octies*, D.Lgs. 231/2001 - aggiunto dal D.Lgs. 21 novembre 2007 n.231 art. 63, co. 3):

- Ricettazione (art. 648 c.p.);
- Riciclaggio (art. 648-bis c.p.);
- Impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita (art. 648-ter c.p.).

14) Delitti in materia di violazione del diritto d'autore (art. 25-*novies*, D.Lgs. 231/2001 - aggiunto dalla L. 99 del 23 luglio 2009:

- Messa a disposizione del pubblico, in un sistema di reti telematiche, mediante connessioni di qualsiasi genere, di un'opera dell'ingegno protetta, o di parte di essa (art. 171, l. 633/1941 comma 1 lett a) bis);
- Reati di cui al punto precedente commessi su opere altrui non destinate alla pubblicazione qualora ne risulti offeso l'onore o la reputazione (art. 171, l. 633/1941 comma 3);
- Abusiva duplicazione, per trarne profitto, di programmi per elaboratore; importazione, distribuzione, vendita o detenzione a scopo commerciale o imprenditoriale o concessione in locazione di programmi contenuti in supporti non contrassegnati dalla SIAE; predisposizione di mezzi per rimuovere o eludere i dispositivi di protezione di programmi per elaboratori (art. 171-bis l. 633/1941 comma 1);
- Riproduzione, trasferimento su altro supporto, distribuzione, comunicazione, presentazione o dimostrazione in pubblico, del contenuto di una banca dati; estrazione o reimpiego della banca dati; distribuzione, vendita o concessione in locazione di banche di dati (art. 171-bis l. 633/1941 comma 2);
- Abusiva duplicazione, riproduzione, trasmissione o diffusione in pubblico con qualsiasi procedimento, in tutto o in parte, di opere dell'ingegno destinate al circuito televisivo, cinematografico, della vendita o del noleggio di dischi, nastri o supporti analoghi o ogni altro supporto contenente fonogrammi o videogrammi di opere musicali, cinematografiche o audiovisive assimilate o sequenze di immagini in movimento; opere letterarie, drammatiche, scientifiche o didattiche, musicali o drammatico musicali, multimediali, anche se inserite in opere collettive o composite o banche dati; riproduzione, duplicazione, trasmissione o diffusione abusiva, vendita o commercio, cessione a qualsiasi titolo o importazione abusiva di oltre cinquanta copie o esemplari di opere tutelate dal diritto d'autore e da diritti connessi; immissione in un sistema di reti telematiche, mediante connessioni di qualsiasi genere, di un'opera dell'ingegno protetta dal diritto d'autore, o parte di essa (art. 171-ter l. 633/1941);
- Mancata comunicazione alla SIAE dei dati di identificazione dei supporti non soggetti al contrassegno o falsa dichiarazione (art. 171-septies l. 633/1941);
- Fraudolenta produzione, vendita, importazione, promozione, installazione, modifica, utilizzo per uso pubblico e privato di apparati o parti di apparati atti alla decodificazione di trasmissioni audiovisive ad accesso condizionato effettuate via etere, via satellite, via cavo, in forma sia analogica sia digitale (art. 171-octies l. 633/1941).

15) Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria (art. 25-*novies*, D.Lgs. 231/2001 - aggiunto dalla L. 3 agosto 2009 n.116 art. 4):

- Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria (art. 377-bis c.p.).

La responsabilità amministrativa di un ente sorge anche in relazione ai seguenti reati:

16) Reati transnazionali (Legge 16 marzo 2006, n.146 art. 3 e 10):

L'art. 3 della legge definisce reato transnazionale il reato punito con la pena della reclusione non inferiore nel massimo a quattro anni, qualora sia coinvolto un gruppo criminale organizzato, nonché:

- a) sia commesso in più di uno Stato;
 - b) ovvero sia commesso in uno Stato, ma una parte sostanziale della sua preparazione, pianificazione, direzione o controllo avvenga in un altro Stato;
 - c) ovvero sia commesso in uno Stato, ma in esso sia implicato un gruppo criminale organizzato impegnato in attività criminali in più di uno Stato;
 - d) ovvero sia commesso in uno Stato ma abbia effetti sostanziali in un altro Stato.
- Associazione per delinquere (art. 416 c.p.);
 - Associazione di tipo mafioso (art. 416-bis c.p.);
 - Associazione per delinquere finalizzata al contrabbando di tabacchi lavorati esteri (art. 291-quater del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43);
 - Associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope (art. 74 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309);
 - Disposizioni contro le immigrazioni clandestine (art. 12, commi 3, 3-bis, 3-ter e 5, del testo unico di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286);
 - Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria (art. 377-bis c.p.);
 - Favoreggiamento personale (art. 378 c.p.).

2.4 Esclusione di responsabilità dell'Ente

Gli articoli sei e sette del Decreto prevedono i casi di estraneità dell'ente per l'attività dei dirigenti, più propriamente: *"delle persone che rivestono funzioni di rappresentanza, di amministrazione, o di direzione dell'ente o di una sua unità organizzativa dotata di autonomia finanziaria e funzionale nonché da persone che esercitano anche di fatto, la gestione o il controllo dello stesso"*:

- Se l'organo dirigente ha adottato un sistema di gestione ed organizzazione idoneo a prevenire i reati,
- Se è stato costituito un organismo, all'interno dell'ente, dotato di poteri di intervento e di controllo sui sistemi di organizzazione e gestione,
- Se l'attività posta in essere dalle persone che hanno violato i sistemi di gestione ed organizzazione è stata chiaramente fraudolenta,
- Se l'organo di controllo ha esercitato adeguata vigilanza.

L'articolo sette si riferisce ai dipendenti e prevede la estraneità dell'ente dall'azione fraudolenta di questi nel caso siano stati adottati modelli di organizzazione e gestione adeguati.

3. Modelli di organizzazione e gestione

3.1 I requisiti

Alcune disposizioni contenute negli articoli sei e sette definiscono i modelli di organizzazione e gestione e ne tratteggiano i requisiti di efficacia ed effettiva implementazione operativa, ovvero sul corretto funzionamento.

L'esatta definizione e configurazione dei modelli è di rilievo assoluto, considerato che, nell'ipotesi in cui sia commesso un reato tanto da persone con funzioni apicali quanto da persone ad esse sottoposte, l'ente non risponde se è possibile provare l'adozione ed attuazione di *"modelli di organizzazione, gestione e controllo idonei a prevenire reati della specie di quello verificatosi"*.

Essendo il modello un atto di emanazione dell'organo dirigente (in conformità alle prescrizioni dell'art. 6, primo comma, lettera a)) le successive modifiche e integrazioni di carattere sostanziale, intese come modifiche delle regole e dei principi generali, sono rimesse alla competenza del Consiglio di amministrazione.

L'onere di dotarsi di tali modelli risponde alla funzione preventiva cui si ispira il nuovo sistema e comporta una maggiore razionalizzazione nell'impiego delle risorse e nella predisposizione dei controlli interni, già presenti in molte realtà aziendali di notevoli dimensioni⁷.

Pertanto i modelli di organizzazione, gestione e controllo costituiscono il cuore dell'attività di prevenzione che l'ente deve attuare per essere esente da responsabilità derivanti dalla commissione di reati da parte di dirigenti o dipendenti.

Di pregnante significato in quest'ottica è la prescrizione contenuta alla lettera c) del comma 1 dell'art. 6, secondo cui il modello organizzativo adottato dall'ente deve essere congegnato in modo tale da consentire soltanto una elusione fraudolenta.

Il modello di organizzazione non è descritto nel D.Lgs. se non sommariamente (art. 6, co. 2). Il modello di organizzazione dovrebbe in primo luogo definire il sistema delle deleghe, in modo da potersi sempre risalire in maniera celere e sicura al responsabile di una determinata area di lavoro. Dovrebbe inoltre contenere un codice etico nonché le procedure aziendali. Un elemento per il quale il D.Lgs. n. 231 prevede espressamente l'inclusione nel modello, è il documento di valutazione del rischio di commettere un reato che deve esplicitare se e in che termini sia possibile la commissione dei reati che determinano la responsabilità amministrativa della società.

Sebbene l'adozione del Modello sia prevista dalla legge come facoltativa e non obbligatoria occorre tener presente che l'art.1 comma 82 della Legge Finanziaria per il 2005, ha inoltre stabilito che tutti gli enti e le società che fruiscono di finanziamenti a carico di bilanci pubblici o dell'Unione Europea, anche sotto forma di esenzioni, incentivi o agevolazioni fiscali, in materia di avviamento, aggiornamento e formazione professionale, utilizzazione di lavoratori, sgravi contributivi per personale addetto all'attività produttiva, devono dotarsi entro il 31/10/2005 di specifiche misure organizzative e di funzionamento idonee a prevenire il rischio del compimento di illeciti nel loro interesse o a loro vantaggio, nel rispetto dei principi previsti dal decreto legislativo 08/06/2001 n. 231. Vi è dunque una prima categoria di rapporti con la P.A. in relazione ai quali il legislatore ha posto l'adozione dei modelli come condizione necessaria per l'erogazione di finanziamenti ed il godimento di qualsiasi genere di beneficio a carico di bilanci pubblici, nazionali o comunitari.

Il comma 2 dell'art. 6 stabilisce poi i requisiti cui i modelli devono rispondere ai fini della loro efficacia.

In particolare essi devono:

- a) Individuare le attività nel cui ambito possono essere commessi reati;
- b) Prevedere specifici protocolli interni diretti a programmare la formazione e l'attuazione delle decisioni dell'ente in relazione ai reati da prevenire;
- c) Individuare modalità di gestione delle risorse finanziarie idonee ad impedire la commissione di reati;
- d) Prevedere obblighi di informazione nei confronti dell'organismo deputato a vigilare sul funzionamento e l'osservanza dei modelli.

La caratteristica dell'effettività dei modelli è invece legata alla sua efficace attuazione che, a norma dell'art. 7 comma 4, richiede:

- a) Una verifica periodica e l'eventuale modifica dello stesso quando sono scoperte significative violazioni delle prescrizioni ovvero quando intervengono mutamenti nell'organizzazione o nell'attività (aggiornamento del modello);
- b) Introdurre un sistema disciplinare idoneo a sanzionare il mancato rispetto delle misure indicate nel modello.

⁷ Si veda la relazione governativa del Decreto

Dall'insieme delle succitate prescrizioni emerge che i modelli devono introdurre, dopo avere effettuato una adeguata ricognizione delle aree a rischio di reato, precisi paradigmi procedurali cui attenersi nella formazione ed attuazione delle scelte aziendali.

3.2 Struttura del Modello – Fonte di riferimento

Il Legislatore delegato tuttavia non ha predeterminato il contenuto dei moduli organizzativi, in significativa e logica considerazione della eterogeneità degli enti destinatari della normativa.

Tale considerazione è resa esplicita dalla previsione che i modelli possono essere adottati sulla base di codici di comportamento redatti dalle associazioni rappresentative degli enti, comunicati al Ministero della Giustizia che, di concerto con i Ministeri competenti, può formulare osservazioni sulla idoneità di tali modelli a prevenire i reati (art. 6, comma 3).

Va precisato che i modelli in esame dovranno diversificarsi in relazione allo specifico rischio-reato da prevenire.

Il decreto opera una netta distinzione tra i soggetti in posizione apicale e i soggetti sottoposti alla altrui direzione, il che è reso evidente anche dalla scelta del Delegato di dedicare alla questione due distinti articoli, l'art. 6 (Soggetti in posizione apicale e modelli di organizzazione dell'ente) e l'art. 7 (Soggetti sottoposti all'altrui direzione e modelli di organizzazione dell'ente).

Tale differenziazione tuttavia afferisce sostanzialmente ai criteri di imputazione soggettiva della responsabilità e non tanto alla struttura dei modelli organizzativi.

Al fine di poter definire il contenuto e la struttura del modello che dovrà essere adottato dalla società, la fonte di riferimento considerata riguarda il documento elaborato da CONFINDUSTRIA "*Linee Guida per la costruzione dei modelli di organizzazione, gestione e controllo ex D.Lgs. 231/2001*", che ha il fine di offrire un aiuto concreto alle imprese ed associazioni nell'elaborazione dei modelli e nella individuazione di un organo di controllo.

Il testo delle Linee Guida proposte da CONFINDUSTRIA è stato approvato dal Ministero della Giustizia nella prima versione del 7 marzo 2002 e nelle successive, rese necessarie per aggiornare il modello proposto alle nuove normative emendate successivamente, finalizzate in data 3 ottobre 2002, 24 maggio 2004 e 31 marzo 2008 (la versione corrente), giudicandole idonee al raggiungimento dello scopo fissato dal D.Lgs. 231/2001.

Siffatte "*Linee Guida*" possono essere così schematizzate:

- Individuazione delle aree a rischio, volta a verificare in quale area/settore aziendale sia possibile la realizzazione degli eventi pregiudizievoli previsti dalla norma di riferimento;
- Predisposizione di un sistema di controllo interno in grado di prevenire i rischi attraverso l'adozione di appositi protocolli o procedure;
- Prevedere programmi di informazione e formazione ai dipendenti;
- Istituzione di un Organismo di Vigilanza;
- Obblighi di informazione nei confronti di tale Organismo.

Componenti del Sistema di Controllo Interno richiamate dalle "*Linee Guida*" sono:

- Codice etico;
- Sistema Organizzativo ben definito;
- Procedure manuali e informatiche operanti;
- Poteri autorizzativi e di firma;
- Sistemi di Controllo di Gestione efficaci.

In particolare per l'effettiva operatività del Modello Organizzativo 231 è importante garantire la presenza dei requisiti ineliminabili in capo all'Organismo di Vigilanza, ai fini di un'efficace svolgimento del proprio ruolo come previsto dalla norma, che si riassumono in:

- Autonomia e indipendenza;
- Professionalità;
- Continuità di azione.

4. Adozione del Modello ai sensi del D.Lgs. 231/2001 in ACSM-AGAM S.p.A.

4.1 Origini ed evoluzione dell'Azienda ACSM-AGAM S.p.A. e del Gruppo ACSM-AGAM

Nel luglio 1961 il Comune di Como ha assunto l'esercizio diretto del servizio di produzione e distribuzione del gas nel proprio territorio e ha affidato la gestione di tale servizio ad un'azienda municipalizzata: viene così costituita in data 29 dicembre 1962 l'Azienda Municipale del Gas.

Successivamente il Comune di Como ha affidato all'Azienda Municipale del Gas anche altri servizi pubblici, modificandone la denominazione in Azienda Comasca Servizi Municipali (ACSM). In particolare nel 1970 ACSM ha acquisito il servizio di prelievo, trattamento e distribuzione dell'acqua per usi civili, nel 1973 ha acquisito il servizio di gestione del forno inceneritore e nel 1983 il servizio di prelievo e distribuzione dell'acqua ad uso industriale.

Nel 1996 ACSM è stata trasformata da Azienda Municipale in Azienda Speciale, che è stata poi trasformata nel 1997 in Società per Azioni (ACSM S.p.A.).

Dal 2001 ACSM è entrata nel novero delle Società produttrici di energia elettrica essendo entrato in funzione, presso l'impianto di incenerimento dei rifiuti solidi, un turbogeneratore con una potenza di circa 6 MW.

La Società opera, tramite la società controllata "Comocalor S.p.A.", nel settore del Teleriscaldamento.

Infine a partire dal 1° gennaio 2003 ACSM S.p.A. ha operato la separazione societaria richiesta dalla normativa vigente ("Decreto Letta") che prevede la scissione delle attività di distribuzione e di vendita del gas naturale in due Società: è nata così la Società controllata "ENERXENIA S.p.A.", che:

- Effettua attività di vendita del gas, che dal dicembre 2003 anche con l'acquisizione con quota di maggioranza della società "Canturina Servizi Vendita S.r.l.";
- Erogena beni e servizi necessari a mantenere le condizioni di comfort e climatizzazione negli edifici ("gestione calore - energia"), nel rispetto delle leggi vigenti in materia di uso razionale dell'energia, di sicurezza e salvaguardia dell'ambiente, provvedendo contemporaneamente al miglioramento del processo di trasformazione ed utilizzo dell'energia.

Il servizio di smaltimento dei rifiuti viene svolto per oltre la metà dei Comuni della Provincia di Como, oltre che per alcuni Clienti privati, e consiste nella ricezione ed incenerimento dei rifiuti presso il Forno Inceneritore dell'Azienda.

Nel marzo 2006, in linea con gli obiettivi strategici di business focalizzati ad un ampliamento geografico e delle tipologie di servizi, ACSM S.p.A. acquisisce il controllo delle Società "Serenissima Gas S.p.A.", operante nella distribuzione del gas, e "Serenissima Energia S.r.l.", operante nella vendita del gas, entrambe con un bacino di clientela presente nelle regioni Veneto, Friuli-Venezia Giulia e Lombardia.

Perseguendo nelle linee di indirizzo strategiche di sviluppo già definite dal Gruppo, nel gennaio 2009 viene resa operativa la fusione del Gruppo AGAM nel Gruppo ACSM con l'incorporazione di AGAM S.p.A. in ACSM S.p.A. e la nuova realtà societaria assume la nuova denominazione di "ACSM-AGAM S.p.A."

Attraverso questa operazione vengono altresì acquisite le Controllate "AGAM Vendite S.r.l." e "Villasanta Energia S.r.l."

Nel luglio 2010 viene costituita la controllata ACSM-AGAM Reti Gas Acqua S.r.l., al fine di ottemperare alle disposizioni di legge in merito alla Separazione Funzionale delle attività connesse alla distribuzione e misura del gas (Unbundling) e contestualmente avviene la fusione per incorporazione in Enerxenia S.p.A. delle controllate Agam Vendite S.r.l., Serenissima Energia

S.r.l. e Canturina Servizi Vendita S.r.l. quale risultante di un processo di razionalizzazione e riorganizzazione societaria.

4.2 Attività dell'Azienda

L'attività dell'Azienda è ampiamente caratterizzata nello statuto.

La Società ha per oggetto l'esercizio delle seguenti attività:

- a) Trasporto, trattamento e/o distribuzione del gas per uso domestico e per altri usi;
- b) Gestione del servizio idrico costituito dall'insieme dei servizi di captazione, adduzione e distribuzione di acqua per usi civili e produttivi, di fognatura e di depurazione delle acque reflue;
- c) Gestione dei rifiuti nelle fasi recupero e smaltimento, per termodistruzione e/o altri metodi;
- d) Produzione, gestione e distribuzione di energia elettrica;
- e) Operazioni e servizi di valorizzazione ambientale;

Più in particolare ACSM-AGAM Reti Gas Acqua S.r.l. si occupa direttamente di:

- Progettazione e realizzazione di opere (reti, impianti, prese di utenza e contatori) necessarie per il corretto svolgimento dei processi di seguito elencati;
- Captazione, trasporto, trattamento, distribuzione, fornitura ed analisi di acqua ad uso potabile;
- Captazione, trasporto, distribuzione e fornitura di acqua ad uso civile ed industriale.
- Distribuzione di gas naturale;

Mentre ACSM-AGAM S.p.A. si occupa direttamente di:

- Termovalorizzazione dei rifiuti urbani, assimilati agli urbani e speciali, con contestuale produzione di energia elettrica;
- Vendita di gas per autotrazione;
- Teleriscaldamento.

Inoltre mediante società controllate e/o partecipate il Gruppo ACSM-AGAM si occupa di:

- Distribuzione di gas naturale, attraverso la controllata Serenissima Gas S.p.A., in alcuni comuni in provincia di Venezia, Udine e Monza Brianza;
- Vendita del gas naturale a Clienti finali attraverso la controllata Enerxenia S.p.A.;
- Vendita di energia elettrica attraverso la controllata Enerxenia S.p.A.;
- Teleriscaldamento attraverso la controllata Comocalor S.p.A.;
- Conversione ed ottimizzazione di impianti termici attraverso la controllata EnerCalor S.r.l..

L'Azienda può realizzare e gestire tali attività direttamente, "per conto", in concessione, in appalto, a mezzo di controllate, collegate e partecipate, o in qualsiasi altra forma, nonché a seguito di richieste di terzi, sia pubblici che privati.

4.3 La struttura societaria e organizzativa

ACSM-AGAM S.p.A. è amministrata da un Consiglio di amministrazione composto da 10 membri, ivi compreso il Presidente, che ricoprono la carica per un triennio, ed i cui poteri sono ampiamente trattati all'articolo 21 dello Statuto.

La rappresentanza sociale della Società spetta al Presidente, al Vice-Presidente (art. 24) quest'ultimo, nell'esercizio dei poteri di sostituzione del Presidente ad esso spettanti, con facoltà di promuovere azioni ed istanze giudiziarie ed amministrative in ogni grado ed in qualunque sede, anche per giudizi di cassazione e revocazione, nominando avvocati e procuratori alle liti.

La rappresentanza della società, nei limiti dei poteri conferiti, spetta pure, disgiuntamente tra loro e separatamente dal Presidente all'Amministratore Delegato.

Il Consiglio può inoltre nominare, anche fra persone estranee allo stesso, un Direttore Generale, procuratori speciali e mandatari in genere per determinati atti o categorie di atti, determinandone i poteri e gli emolumenti.

Il Responsabile pro-tempore della Funzione Internal Auditing riporta gerarchicamente al Vice-Presidente, mentre nel ruolo di Preposto al Controllo Interno, lo stesso riporta al Presidente.

Figure di riferimento nella gestione dell'Azienda sono l'Amministratore Delegato ed i vari dirigenti presenti in società ed in particolare i responsabili pro tempore secondo gli ordini di servizio vigenti delle seguenti aree:

- Affari Generali e Legali;
- Amministrazione e Controllo nel doppio ruolo di Dirigente Preposto al Bilancio;
- Direzione Operativa;
- Finanza, Tesoreria, Gestione Credito e Incassi;
- Strategie di Sviluppo e di Mercato;
- Risorse Umane, Organizzazione e Servizi Generali.

Altre figure presenti nella struttura di governance sono:

- Comitato di Controllo Interno, a cui riporta funzionalmente il Responsabile della Funzione Internal Auditing;
- Organismo di Vigilanza 231;
- Collegio Sindacale;
- Società di Revisione.

4.4 Individuazione degli obiettivi per l'attuazione del D.Lgs. 231/2001

Il Consiglio di Amministrazione di ACSM-AGAM S.p.A., avuto riguardo al ruolo dell'Azienda nella realtà sociale in cui opera, che in questi anni ha caratterizzato l'attività di gestione di servizi pubblici (di acqua, gas, rifiuti) ispirandola a principi di economicità nell'interesse collettivo, ha inteso attuare in Azienda i principi di corretta gestione e prevenzione penale affermati dal D.Lgs. 231/2001, per meglio garantire la massima trasparenza nell'attività gestionale e continuando ad ispirare la stessa a principi di economicità, ma anche a principi etici largamente condivisi.

Si è ritenuto infatti che la mera adozione di un codice etico, di per sé encomiabile, non fosse più sufficiente a proiettare l'Azienda ai migliori livelli di eccellenza, in presenza di una disposizione normativa pur non avente il carattere di cogenza.

Invero è questa una occasione ritenuta unica per meglio organizzare l'Azienda, meglio razionalizzare ed utilizzare le risorse e meglio definire le procedure, per ottenere livelli ottimali di corretta e trasparente gestione, sia nelle funzioni interne che nei rapporti con i fornitori e con i propri clienti ai quali si vuole siano garantiti servizi di qualità sempre più soddisfacenti.

Si intende ottenere un sistema di gestione che preveda i comportamenti dei dipendenti e dei dirigenti nell'esercizio della loro diuturna attività, ispirato alla prevenzione delle condotte penalmente rilevanti, che consenta il perseguimento dell'interesse dell'Azienda in ogni sua parte, ma contestualmente che detto interesse sia rispettoso dei principi di eticità gestionale, di buona prassi amministrativa, oltre che evidentemente, come già detto, dei precetti di rilievo penale.

L'Azienda, facendo ricorso al disposto legislativo, intende applicare precetti contenuti negli specifici articoli, perseguendo un risultato che consiste nella razionalizzazione del sistema di gestione, previa adeguata identificazione delle aree a rischio di perpetrazione dei reati espressamente indicati

Va sottolineato, inoltre, che le successive integrazioni del Decreto per effetto di provvedimenti normativi successivi che hanno di fatto ampliato notevolmente la casistica dei reati e quindi

aumentati a dismisura i comportamenti che possono costituire oggetto di interesse penale, solo una puntuale ed oculata attività di prevenzione che preveda griglie di comportamento adeguate per la attività dei dipendenti, controlli efficienti dei dirigenti, report adeguati per le decisioni del Consiglio di Amministrazione, congiuntamente all'azione dell'Organismo interno, possono costituire una efficace prevenzione con risultati soddisfacenti sia sotto il profilo della oculata gestione che della prevenzione penale vera e propria, sicuramente in grado di provare l'estraneità dell'Azienda nel caso in cui si instauri un procedimento penale a carico di dipendenti e dirigenti, i quali solo con comportamenti fraudolenti avranno potuto perpetrare la violazione di legge superando i sistemi di gestione adottati.

Segnatamente attraverso l'adozione del "*Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo ex D.Lgs. 231/2001*" da parte del Consiglio di Amministrazione della Società con delibera del 29 marzo 2006 e con delibere successive per garantire il suo aggiornamento, come prevede il corretto funzionamento del Modello stesso, si intende perseguire i seguenti obiettivi:

- Rendere noto a tutto il personale di ACSM-AGAM S.p.A. e a tutti coloro che con la società collaborano o hanno rapporti d'affari che la società condanna nella maniera più assoluta condotte contrarie a leggi, regolamenti, norme di vigilanza o comunque in violazione della regolamentazione interna e dei principi di sana e trasparente gestione dell'attività cui la società si ispira;
- Informare il personale della società e i collaboratori e partners esterni della gravose sanzioni amministrative applicabili alla società nel caso di commissione di reati;
- Assicurare, per quanto possibile, la prevenzione della commissione di illeciti, anche penali, nell'ambito della società mediante: i) il continuo controllo di tutte le aree di attività a rischio; ii) la formazione del personale alla corretta realizzazione dei loro compiti; iii) l'istituzione di un sistema sanzionatorio per i casi di violazione del Modello stesso.

5. Presupposti per un effettivo ed efficace funzionamento del Modello

Di seguito verranno esplicitati tutti gli elementi del Modello che se presenti e correttamente operanti, permettono la ragionevole certezza di un effettivo ed efficace funzionamento del Modello.

Per una facile e scorrevole lettura del testo, nella successiva trattazione, se non diversamente evidenziato, saranno adottate alcune denominazioni standard in sostituzione di quelle originarie così come definite dalle fonti di riferimento e dalle prassi correnti. Le denominazioni standard adottate sono di seguito riportate in ordine alfabetico :

- "CdA" per il Consiglio di Amministrazione;
- "IA" per la Funzione Internal Auditing;
- "Modello" o "Modello 231" per il Modello Organizzativo, Gestionale e di Controllo ex D.Lgs. 231/2001;
- "Organo" o "OdV" per l'Organismo di Vigilanza;
- "RUO" per Responsabile Unità Operativa;
- "SCI" per il Sistema di Controllo Interno;
- "Società" per ACSM-AGAM S.p.A.;

5.1 Sistema di Controllo Interno

Il Sistema di Controllo Interno già esistente ed attuato dalla Società, come già definito nelle "Linee Guida del SCI Aziendale" approvate dal CdA in data 27 febbraio 2006, a cui si rimanda per i dettagli e le disposizioni ivi contenute, anche in conseguenza del recepimento e dell'adeguamento alle raccomandazioni e alle norme contenute nel "Codice di Autodisciplina" della Borsa Italiana, è un sistema strutturato ed organico di attività, procedure, regole comportamentali, comunicazioni di servizio e strutture organizzative che pervade tutta l'attività della Società e coinvolge soggetti differenti.

I principali obiettivi del SCI della Società si sostanziano nel garantire con ragionevole certezza il raggiungimento di obiettivi operativi, d'informazione e di conformità:

- L'obiettivo operativo concerne l'efficacia e l'efficienza della Società nell'impiegare le risorse, nel proteggersi da perdite e nella salvaguardia del patrimonio aziendale: in tal caso, il SCI mira ad assicurare che in tutta l'organizzazione aziendale il personale operi per il conseguimento degli obiettivi aziendali e senza anteporre altri interessi a quelli della Società. Importante è la distinzione dei compiti operativi da quelli di controllo, attuando ragionevolmente ogni possibile conflitto d'interessi;
- L'obiettivo di informazione si esplica nella predisposizione di rapporti tempestivi ed affidabili per il processo decisionale all'interno dell'organizzazione e risponde, altresì, all'esigenza di assicurare documenti affidabili diretti all'esterno, nel rispetto della tutela della riservatezza del patrimonio informativo aziendale;
- L'obiettivo di conformità assicura che tutte le operazioni siano condotte nel rispetto delle leggi e dei regolamenti, dei requisiti prudenziali, nonché delle pertinenti procedure interne.

Gli elementi qualificanti su cui si basa il SCI della Società si riassumono in:

- Codice Etico;
- Sistema Organizzativo formalizzato e chiaro nell'attribuzione delle responsabilità;
- Sistema di Protocolli di Decisione, Procedure e Ordini di Servizio;
- Sistemi informatici già orientati alla segregazione delle funzioni;
- Manuale amministrativo-contabile;
- Sistema di controllo di gestione e di reporting;
- Poteri autorizzativi e di firma assegnati in coerenza con le responsabilità;
- Sistema di comunicazione interna e formazione del personale;
- Funzioni preposte in maniera strutturata e controllata alla comunicazione esterna.

Un adeguato funzionamento del SCI deve sottostare ai seguenti principi:

- Verificabilità, documentabilità, coerenza e congruenza di ogni operazione, transazione o azione;
- Applicazione del principio di separazione delle funzioni o segregazione dei compiti (nessuno può gestire in autonomia un intero processo);
- Dimostrabilità anche documentale dell'effettiva operatività dei Controlli Interni in essere inclusi quelli di supervisione;
- Previsione di un adeguato e applicato Sistema Sanzionatorio per la violazione delle norme del codice civile e delle procedure aziendali, con particolare riguardo ai protocolli/procedure previste dal presente Modello 231.

Il sistema dei controlli coinvolgono responsabilmente, con ruoli diversi, il CdA, il Collegio Sindacale, il Comitato per il Controllo Interno, l'Organismo di Vigilanza, Preposto al Controllo Interno, l'Amministratore Esecutivo che Sovrintende il SCI, Vertice Aziendale ed è propria, per un corretto funzionamento operativo, di ciascuna struttura organizzativa per tutti i processi di cui ha la responsabilità gestionale.

La tipologia di struttura dei controlli aziendali esistenti prevede:

- Controlli di linea svolti dalle singole unità operative sui processi di cui hanno la responsabilità gestionale, finalizzati ad assicurare il corretto svolgimento delle operazioni;
- Attività di monitoraggio o supervisione svolti dai responsabili di ciascun processo e volta a verificare il corretto svolgimento delle attività sottostanti sulla base di controlli di natura gerarchica;
- Internal Auditing (revisione interna) finalizzata alla valutazione dell'adeguatezza del complessivo Sistema di Controllo Interno ed esercitata da strutture indipendenti da quelle

operative, attraverso un'attività di monitoraggio dei rischi e dei controlli di linea e gerarchici in essere. L'attività si estende a tutti i processi e le aree della Società e comprende il monitoraggio dei rischi di natura finanziaria (cambio, tasso d'interesse, commodities, credito e liquidità), normativo (compliance), business (mercato o paese), operativo e di contenzioso.

Importante aspetto sull'efficacia del SCI e che lo stesso deve essere strutturato sempre nella considerazione che il "costo" per l'effettuazione dei necessari controlli non ecceda i benefici attesi dagli stessi.

Nonostante il SCI esistente contenga elementi validi per poter essere utilizzato anche per la prevenzione dei reati contemplati dal D.Lgs. 231/2001, il CdA, sensibile all'esigenza di assicurare condizioni di correttezza e trasparenza nella conduzione degli affari e delle attività aziendali, a tutela della propria posizione e reputazione, delle aspettative dei propri azionisti e del lavoro dei propri dipendenti, ha deciso di condurre un'analisi dei propri strumenti organizzativi, di gestione e di controllo, volta a verificare la corrispondenza dei principi comportamentali e delle procedure già adottate alle finalità previste dal Decreto e, ove necessario, ad adeguarli al fine di renderli conformi alle citate finalità.

5.2 Individuazione delle aree di criticità a rischio per la commissione dei reati

ACSM-AGAM S.p.A., come già sostenuto nella narrativa che precede, svolge una complessa attività di erogazione di servizi nell'interesse della collettività cittadina di Como, Monza e Brianza, Comuni limitrofi, Veneto e Friuli-Venezia Giulia.

Orbene, l'indagine svolta ha voluto essere la più approfondita possibile per meglio individuare le aree di rischio per la perpetrazione dei reati e costituire, in consequenzialità, per ogni area così identificata, un sistema di controllo e gestione capace di prevenire eventuali comportamenti illegali.

Le aree sono state identificate dopo un esame approfondito delle realtà aziendali e dei servizi che l'Azienda offre, quindi si è proceduto ad una analisi delle procedure di gestione in essere per individuare la sussistenza di punti di debolezza.

Per l'attuazione di quanto sopra indicato si è resa necessaria una fattiva attività di intervista sia ai responsabili dei servizi, sia ai singoli operatori; dalle indicazioni ricevute e dal controllo del sistema in essere è emersa la possibilità di concretizzare il nuovo sistema di gestione, che si ritiene non solo idoneo a prevenire attività illecite e quindi a tutelare l'Azienda, ma anche capace di autoalimentarsi, evidenziando, per come è strutturato, comportamenti che non siano rispettosi delle procedure di garanzia, costituendo la migliore razionalizzazione delle risorse aziendali a fini di efficienza e funzionalità.

In ragione dell'attività di ACSM-AGAM S.p.A., si è deciso di incentrare maggiormente l'attenzione sull'individuazione delle aree sensibili alla commissione dei reati previsti dagli art. 24, 25 e 25 *ter/sexies/septies* del Decreto (reati contro il patrimonio dello Stato o di Enti pubblici, reati contro la Pubblica Amministrazione, reati societari, abuso di informazioni privilegiate e di manipolazione del mercato, reati in materia di tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori commessi in violazione delle norme antinfortunistiche).

Si è peraltro ritenuto che i presidi individuati nel presente Modello ad evitare la realizzazione degli illeciti innanzi ricordati – e, segnatamente, quelli di cui agli art. 24 e 25 D.Lgs. 231 – appaiono pienamente idonei anche alla prevenzione dei reati in materia di terrorismo ed eversione dell'ordine democratico, contemplati nell'art. 25 *quater* del medesimo articolato nonché i reati transnazionali, la cui commissione risulta potenzialmente remota stante che l'attività svolta dalla società risulta circoscritta territorialmente.

Per quanto in particolare attiene agli illeciti contro la fede pubblica e la libertà individuale - contemplati rispettivamente nelle disposizione di cui agli art. 25-bis e 25-*quinquies* – ed all'effettuazione di pratiche di mutilazione di organi genitali femminili di cui all'art. 25 *quater*.1,

si è ritenuto che la specifica attività svolta dalla Società non presenti profili di rischio tali da rendere ragionevolmente fondata la possibilità della loro commissione nell'interesse o a vantaggio della stessa. Si è pertanto stimato esaustivo il richiamo ai principi contenuti sia nel presente Modello che nel Codice Etico della Società, ove si vincolano gli esponenti aziendali, i collaboratori ed i partner al rispetto dei valori di solidarietà, tutela della personalità individuale, correttezza, moralità e rispetto delle leggi.

Le categorie di attività identificate nel cui ambito è stata riscontrata la sussistenza del rischio di commissione delle fattispecie di reato di cui al D.Lgs. 231/2001 sono le seguenti:

- Comunicazione a Consob e al Mercato;
- Operazioni Straordinarie;
- Contributi e Finanziamenti agevolati;
- Contabilità e Bilancio;
- Consolidato;
- Visite ispettive;
- Autorizzazioni, permessi e concessioni;
- Accordi e convenzioni con la PA;
- Rapporti con autorità indipendenti e organismi di vigilanza esterni;
- Rapporti con il collegio sindacale e società di revisione
- Rapporti con parti rilevanti e correlate;
- Contenzioso e accordi transattivi;
- Qualità Ambiente e Sicurezza.

Sono state individuate delle aree c.d. "strumentali" nel cui ambito, in linea di principio, potrebbero crearsi le condizioni o gli strumenti per la commissione di alcune tipologie di reati:

- Finanza e Tesoreria;
- Risorse Umane;
- Acquisto di beni, servizi e consulenze;
- Investimenti;
- Partecipazione a procedure di gara attive e passive;
- Omaggi;
- Sponsorizzazioni;
- Spese di Rappresentanza;
- Sicurezza Sistemi e Processi Informatici;
- Vendite di energia;
- Partecipazione a procedure di gara attive o passive.

Le su indicate aree a rischio sono state ulteriormente analizzate al fine di identificare, con il supporto dei soggetti responsabili delle attività svolte in tali aree, i casi non sufficientemente presidiati a garantire un adeguato livello di controllo interno, e quindi a definire gli interventi che più efficacemente risultassero idonei a prevenire in concreto le identificate ipotesi di rischio, tenendo conto anche dell'esistenza di regole operative vigenti ovvero anche solo di fatto rispettate nella pratica operativa. In tale fase particolare attenzione è stata dedicata ad individuare e regolare i processi di gestione e controllo delle risorse finanziarie nelle attività ritenute sensibili alla realizzazione degli illeciti rilevanti ai sensi del Decreto.

Va peraltro sottolineato che ACSM-AGAM S.p.A. non ha, al proprio interno, le strutture "Direzione Operativa Clienti e CRM" e "Funzione Gestione Amministrativa Contratti Utente" per le quali si avvale delle Funzioni della controllata Enerxenia S.p.A., in forza di appositi contratti di servizio.

Conseguentemente, con riferimento a quanto sopra riportato per le aree di rischio, è opportuno rammentare che – per tutte le attività che vengono svolte dalle Funzioni della controllata Enerxenia S.p.A. su incarico di ACSM-AGAM S.p.A. – la validità dei presidi si misura da un lato

sull'efficacia del Modello organizzativo e delle specifiche procedure adottate dalla controllata, d'altro lato attraverso la vigilanza da parte di ACSM-AGAM S.p.A. a che, nelle attività espletate dalla società controllata, dette procedure vengano rispettate quanto all'ambito di applicazione direttamente riferibile all'attività di ACSM-AGAM S.p.A.

Occorre altresì in proposito precisare che i citati contratti di servizio, che regolano le prestazioni infragruppo, sono stati valutati anche quale *area di rischio* con riferimento ai possibili illeciti rilevanti ex D.Lgs. 231 che attraverso di essi si potrebbero realizzare (c.d. rapporti con parti rilevanti e correlate). Si è quindi prestata particolare attenzione alle ragioni che hanno ispirato detti contratti, ai corrispettivi pattuiti, alla definizione delle responsabilità ed ai sistemi di controllo posti a valle dell'esecuzione dei contratti.

Da evidenziare ulteriormente che la Società con l'obiettivo di ottimizzare le attività interne ha esternalizzato a terzi alcune attività attraverso contratti di outsourcing e consulenza (tra cui a titolo di esempio: Gestione Portale Ufficiale Web Internet, Recupero Crediti/Consulenza Fiscale/Consulenza Accise, Elaborazione & Stampa Cedolini, Pulizie e Vigilanza, Lavori a Commessa per l'Utenza, Contenzioso, Elaborazione/Stampa e Spedizione Fatture Attive). Tali attività quindi saranno assoggettate a vigilanza dal parte della stessa Società, al fine di valutare la validità dei presidi adottati dalle terze parti interessate, adottando lo stesso approccio seguito per i contratti infragruppo su menzionati.

5.3 Definizione dei Protocolli di Decisione

Si è dunque definito un "Protocollo" di Decisione per ciascuna area in cui l'ipotesi di rischio fosse stata ravvisata come sussistente e non fosse stato identificato un sufficiente presidio di controllo. I Protocolli contengono la disciplina più idonea a governare il profilo di rischio individuato: un insieme di regole, insomma, originato da una dettagliata analisi di ogni singola attività e del relativo sistema di prevenzione del rischio e permettono di rendere documentate e verificabili le varie fasi del processo decisionale, onde sia possibile risalire alla motivazione che ha guidato la decisione.

Il Protocollo di Decisione quindi è la nuova denominazione delle Procedure che costituiscono parte integrante del MO 231 e sono gestite e condivise dall'OdV (in alcuni casi in concerto con il CCI) ed approvate dal CdA.

I Protocolli sono stati sottoposti all'esame dei soggetti aventi la responsabilità della gestione delle attività a rischio per la loro valutazione e approvazione. Gli stessi una volta approvati verranno formalmente recepiti attraverso ordini/comunicazioni di servizio, rendendo così ufficiali ed obbligatorie le regole di condotta ivi contenute nei confronti di tutti coloro che si trovino a compiere attività nell'ambito del quale è stato individuato un profilo di rischio.

Per maggior chiarezza pertanto si premette che le "Procedure" sulla base dell'impostazione su menzionata dovrebbero essere focalizzate ad un maggior dettaglio operativo dei processi aziendali interessati, e quindi ad un livello più basso rispetto ai Protocolli al punto che dovrebbero essere a supporto di questi ultimi.

Le Procedure, gestite secondo regole approvate dal vertice aziendale, devono garantire l'aderenza ai principi di controllo e condotta espressi dai Protocolli di riferimento (se previsti). Tale approccio permette da parte della Società di poter modificare, se necessario e nel rispetto di quanto sopra, le Procedure interessate, in particolare nei casi di cambiamenti organizzativi/operativi, in qualsiasi momento senza dover richiedere condivisioni da parte dell'OdV e approvazioni da parte del CdA.

5.4 Regolamento di Spesa

Un efficace SCI non può prescindere dal raffronto con il Sistema di Procure e Deleghe in essere, al fine di accertare la coerenza del conferimento dei poteri rispetto ai processi decisionali disciplinati.

La Società, al fine di essere coerente con il principio in forza del quale solo i soggetti muniti di formali e specifici poteri possono assumere impegni verso terzi in nome e per conto della stessa, ha predisposto un "Regolamento di Spesa" (che tenesse appunto in considerazione anche gli identificati rischi di commissione di ipotesi di reato) attraverso cui sono state individuate delle modalità di gestione delle risorse finanziarie idonee a prevenire i reati. Tale documento è stato espressamente approvato dal Consiglio di Amministrazione.

Segnatamente il "Regolamento di Spesa" costituisce un documento riepilogativo sia dei flussi monetari e finanziari all'interno della Società, sia dei soggetti dotati dei poteri di movimentazione e di spesa delle risorse finanziarie, nel rispetto dei principi di trasparenza, verificabilità, inerenza all'attività aziendale.

5.5 Codice Etico

Altro elemento fondamentale del SCI che si integra con le Procedure/Protocolli e Regolamento di Spesa è il Codice Etico, che la Società ha adottato, adeguandolo altresì alle esigenze espresse dal D.Lgs. 231/2001, ed ispirato alla sana trasparente e corretta gestione della stessa.

La ragione dell'esistenza del Codice Etico si basa sulla consapevolezza della Società che le regole di chiarezza, lealtà, onestà, abbiano un'importanza particolare e che debbono essere presenti sia nei comportamenti interni alla Società che nei comportamenti verso l'esterno.

Il Codice Etico assicura che i valori etici fondamentali della Società siano chiaramente definiti e costituiscano l'elemento base della cultura aziendale.

Il complesso di regole comportamentali che vengono quindi introdotte costituiscono condizione imprescindibile per il conseguimento della missione aziendale.

Il Codice Etico disciplina le condotte rilevanti, sotto il profilo etico, nella conduzione delle attività aziendali che i collaboratori (amministratori, dipendenti in ogni accezione, consulenti esterni, e in genere chiunque svolga a qualsiasi titolo funzioni di rappresentanza anche di fatto) della Società, e delle Società da essa controllate, devono attenersi.

Lo scopo è quello di rendere trasparente l'attività della Società e di indirizzarne lo svolgimento, in considerazione dell'impegno verso l'obiettivo di uno sviluppo socio-economico del territorio e dei cittadini attraverso l'organizzazione e l'erogazione di servizi pubblici locali nel rispetto del disposto della legge vigente, dello Statuto e della Carta dei Servizi.

In effetti la Società aspira a mantenere e sviluppare il rapporto di fiducia con tutte le categorie di individui, gruppi o istituzioni comunque interessati all'attività aziendale (gli stakeholder): gli azionisti, i collaboratori, gli utenti, i fornitori, le istituzioni, le associazioni di categoria, e qualsiasi altro soggetto comunque interessato all'attività della Società.

5.6 Struttura del Modello

In considerazione delle caratteristiche sopra esposte, il presente Modello si compone di due Sezioni, la prima chiamata "Parte Generale", volta ad illustrare la funzione i principi ed i contenuti del Modello, in particolare: i riferimenti fondamentali del D.Lgs. 231/2001 e delle principali norme ad esso collegate, dall'adozione, alla individuazione delle attività a rischio, alla definizione dei Protocolli/Procedure, alle caratteristiche di funzionamento dell'Organismo di Vigilanza, ai flussi informativi, all'attività di formazione e informazione, al sistema disciplinare e all'aggiornamento del Modello.

La seconda sezione chiamata "Parte Specifica", che costituisce il cuore del Modello e si riferisce ai suoi allegati che ne costituiscono parte integrante:

Descrizione di ogni reato in termini di condotte non conformi come esplicitato dai riferimenti giurisprudenziali;

- Codice Etico;
- Protocolli di Decisione;
- Regolamento Disciplinare;
- Regolamento.

5.7 Destinatari

Come illustrato più sopra, il Modello è indirizzato a tutto il personale della Società e, in particolare, a quanti si trovino a svolgere le attività identificate a rischio. Le disposizioni contenute nel Modello devono comunque essere rispettate dal personale dirigente che opera in nome e per conto della Società e dai lavoratori subordinati, opportunamente formati e informati dei contenuti del Modello medesimo, secondo le modalità di seguito indicate.

Il rispetto del Modello è garantito anche mediante la previsione di clausole contrattuali che obblighino collaboratori esterni, consulenti e partners commerciali al rispetto dei principi contenuti nel Codice Etico nonché dei protocolli specificatamente inerenti l'attività svolta, pena – in difetto- la possibilità per la Società di recedere dal contratto o di risolverlo.

5.8 Adozione del modello nell'ambito del Gruppo ACSM-AGAM S.p.A.

ACSM-AGAM SpA è la Controllante del Gruppo ed è altresì una società operativa che ha il proprio business principale nel settore energetico.

Quale Controllante operativa, ACSM-AGAM S.p.A. svolge la funzione di indirizzo e di coordinamento nei confronti delle Controllate del Gruppo e di presidio operativo di funzioni in cui siano presenti rilevanti economie di scala e di scopo.

Nell'esercizio di detta funzione di indirizzo e di coordinamento, la Controllante ha il compito di informare le società Controllate dell'adozione del Modello e il potere di indicare criteri e direttive di carattere generale cui tutte le società del Gruppo saranno chiamate ad attenersi in relazione all'adozione dei propri modelli così che siano garantiti criteri oggettivi di omogeneità di adozione e fermo restando l'autonoma responsabilità di ciascuna singola società di adottare ed efficacemente attuare il proprio modello.

La Controllante, attraverso l'attività di indirizzo e coordinamento del Management e attraverso l'attività della Funzione IA, definita tramite precise disposizioni inserite nei su citati contratti di servizio infragrupo, ha il potere di verificare che le società appartenenti al Gruppo si uniformino ai principi generali dalla stessa proposti in tema di adozione del modello, ferma restando l'autonoma responsabilità di ciascuna singola società in merito all'effettiva adozione del modello.

Le Controllate di conseguenza avranno cura di predisporre un proprio modello organizzativo, in aderenza alle rispettive attività sociali.

5.9 Raccordo del Modello con altri Modelli Organizzativi adottati dalla Società

Per effetto dell'introduzione di nuove norme che hanno comportato, come già accennato ad un notevole ampliamento delle competenze del Modello, per alcune aree ritenute potenzialmente ad altra criticità, le stesse norme emendate richiedono per una maggior monitoraggio preventivo di taluni reati l'adozione da parte della Società di specifici ed ulteriori Modelli Organizzativi.

Si intendono ad oggi i seguenti Modelli aggiuntivi:

- Modello Organizzativo di Controllo Contabile, chiamato anche "MO 262", come richiesto dal D.Lgs. 262/2005 in materia di "Tutela del Risparmio";
- Modello Organizzativo di Prevenzione e Sicurezza dell'Ambiente di Lavoro, chiamato anche "MO 81", come richiesto dalla Legge 123/2007 in materia di violazione delle norme antinfortunistiche.

Per tali Modelli, che sono complementari al Modello ex D.Lgs. 231/2001, ma ad esso collegati, sono in realtà operanti a presidio di aree ben precise ma con l'obiettivo e lo scopo comune di salvaguardare la Società dalla commissione di determinati reati.

Non è questa la sede di entrare in dettagli sul funzionamento e le caratteristiche di tali Modelli, ma è importante evidenziare alcuni aspetti qualificanti:

- Ogni Modello ha l'obiettivo di presidiare specifiche aree a rischio;
- Tali Modelli sono comunque coordinati a determinati livelli dal Modello ex D.Lgs. 231, attraverso Protocolli di raccordo in cui vengono definiti un minimo di regole comuni che indicano i comportamenti corretti da seguire nonché i processi di controllo preventivi;
- Vi sono ben precise attribuzioni di responsabilità a carico dei referenti;
- Includono ulteriori procedure e processi che si inseriscono operativamente in profondità nei processi interessati;
- Richiedono relazioni o attestazioni periodiche sul livello di presidio e sul livello di efficacia dei controlli di linea e di supervisione;
- Tutti i Modelli, anche se focalizzati nell'ambito "compliance", rientrano nella copertura delle competenze del più ampio SCI della Società.

6. L'Organismo di Vigilanza

L'articolo 6, comma 1, lettera b) pone come condizione per la esclusione della responsabilità dell'ente – accanto alla adozione di modelli organizzativi idonei a prevenire i reati – che sia affidato a un organismo dell'ente, dotato di autonomi poteri di iniziativa e di controllo, il compito di vigilare costantemente sul funzionamento e sull'osservanza dei modelli e di curarne l'aggiornamento.

6.1 Struttura e Composizione

Come pure suggerito dalle Linee Guida di Confindustria, la struttura collegiale di siffatto Organismo appare la miglior garanzia per consentire allo stesso di poter efficacemente assolvere i suoi compiti.

Ulteriore caratteristica dell'Organismo è rappresentata dal fatto che i suoi membri abbiano una conoscenza approfondita dell'attività della Società e che siano al contempo dotati di quell'autorevolezza e indipendenza tali da assicurare la credibilità e la coerenza sia dell'Organismo che delle sue funzioni.

Di seguito le caratteristiche dell'Organismo, ineliminabili ai fini di un'effettiva ed efficace attuazione del Modello:

- *Autonomia e indipendenza*, fondamentali affinché l'Organismo non sia direttamente coinvolto nelle attività gestionali che costituiscono l'oggetto della sua attività di controllo. A tal fine, deve essere garantita all'Organismo l'indipendenza gerarchica, da realizzarsi anche mediante il suo inserimento quale unità di staff in posizione elevata nell'organizzazione societaria. L'organismo propria o garanzia della sua indipendenza e dell'elevato livello della sua funzione, effettuerà un'attività di reporting direttamente al massimo vertice aziendale. Inoltre la composizione dell'Organismo e la qualifica dei suoi componenti deve essere tale da assicurare, sia sotto il profilo oggettivo, che sotto quello soggettivo, l'assoluta autonomia delle sue valutazioni e determinazioni,

- *Professionalità*, necessaria per l'espletamento delle delicate ed incisive funzioni da esso riconosciute;
- *Continuità di azione*, da permettere all'Organismo di lavorare costantemente sulla vigilanza del rispetto del Modello con i necessari poteri di indagine, di curare l'attuazione del Modello e assicurare il costante aggiornamento e rappresentare un referente costante per tutto il personale della Società.

L'indipendenza e la professionalità dell'organismo devono costituire la più efficace dimostrazione della volontà della società di frapporre una barriera concreta tra la volontà di trasparenza e correttezza della società stessa e la volontà (eventualmente fraudolenta) di chi al suo interno opera in maniera deviata.

In ragione di quanto sostenuto, ACSM-AGAM S.p.A. ha ritenuto che l'istituzione di un Organismo di Vigilanza ("OdV") composto interamente di amministratori indipendenti conduca almeno a due vantaggi: da un lato il massimo dell'autonomia, dall'altro l'identificazione di un organismo unicamente dedicato ai compiti previsti dagli articoli 6 e 7 del D.Lgs. 231/2001, garantendo altresì una composizione plurisoggettiva come suggerito da Confindustria.

E' importante evidenziare che, in virtù della soluzione anzidetta, i membri dell'Organismo sono tutti amministratori non esecutivi, ossia privi di funzioni delegate, e indipendenti, ovvero privi di rapporti economici con la Società, tali da condizionare l'autonomia di giudizio e il libero apprezzamento dell'operato del management. Si aggiunge altresì che con l'ultima nomina dei membri dell'OdV avvenuta con delibera del CdA in data 09/03/2009 la Società ha ritenuto di chiamare a far parte dell'Organismo tre membri due dei quali in rappresentanza degli azionisti di minoranza.

I componenti, come sopra nominati, nonché quelli che dovessero in futuro sostituirli, debbono possedere i requisiti di onorabilità, assenza di conflitti d'interesse e assenza di rapporti di parentela con il Vertice Societario. La ricorrenza e la permanenza di tali requisiti verranno di volta in volta accertate dal CdA sia in sede di nomina sia durante tutto il periodo in cui il componente dell'Organismo resterà in carica.

L'Organismo, nel caso non sia stato formalmente nominato direttamente dal CdA, eleggerà al proprio interno, alla prima seduta, il Presidente.

6.2 Risorse a supporto Operativo e Informativo

Al fine di consentire all'Organismo di svolgere appieno le proprie funzioni, si è poi previsto che lo stesso potrà avvalersi di consulenti interni ed esterni.

Più precisamente:

- Potrà avvalersi delle competenze specifiche delle Funzioni interne all'azienda, quali in primo luogo "Internal Auditing", "Affari Generali e Legali", "Risorse Umane, organizzazione e Servizi Generali", "Amministrazione e Controllo" e "Finanza, Tesoreria, Gestione del Credito e Incassi";
- Potrà in ogni caso avvalersi di consulenti esterni per le specifiche competenze che l'Organismo ritenesse opportune.

Nell'esercizio della propria attività potrà fare affidamento sulla collaborazione del personale della Funzione IA a cui potrà affidare specifici incarichi o mansioni, secondo il Regolamento di Funzionamento che lo stesso Organismo è chiamato a predisporre, e di cui si avvale per le verifiche e il monitoraggio necessari per la valutazione dell'effettiva operatività del Modello.

Al fine di consentire all'Organismo la miglior conoscenza sull'attuazione del Modello, sulla sua efficacia e sul suo effettivo funzionamento, nonché sulle esigenze di aggiornamento del Modello stesso, è fondamentale che lo stesso operi sempre in stretto contatto con la realtà aziendale. Si

è deciso quindi di nominare anche dei "Responsabili Unità Operative", da individuarsi nei Responsabili delle varie Direzioni, Divisioni e Funzioni, e cioè in coloro che abbiano la responsabilità operativa di ciascun settore di attività nel quale è stata riconosciuta, allo stato attuale, la sussistenza di ipotesi di rischio di commissione dei reati individuati dalla legge e che sono gli stessi soggetti che hanno concorso a definire i protocolli idonei a presidiare siffatti rischi.

L'istituzione dei RUO, che formalmente sono nominati in base a delibera del CdA, resta a garanzia di una più concreta e perciò efficace possibilità di attuazione del Modello, rappresentando gli stessi un effettivo anello di congiunzione operativo e informativo tra l'Organismo e le singole unità operative nell'ambito delle quali sono stati individuati i profili di rischio.

La presenza di tali Responsabili costituisce la miglior possibilità di adempimento dell'obbligo di efficacemente attuare il Modello, dal momento che gli stessi sono i soggetti che meglio possono consentire un effettivo ausilio ai fini dell'adempimento dell'obbligo di vigilanza, atteso che più conoscono l'operatività concreta ed il funzionamento attuale delle attività individuate nelle aree a rischio da loro presidiate.

Ciascun RUO è quindi tenuto a riferire all'Organismo al fine di meglio consentire da parte dello stesso il rispetto e l'adempimento del proprio obbligo di vigilanza sul funzionamento e sull'osservanza del Modello nonché di quello di un costante adeguamento dello stesso.

6.3 Autonomia e Imparzialità

Sempre al fine di preservare l'effettività dell'autonomia ed imparzialità dell'Organo, la società ha ritenuto opportuno determinare le regole generali che ne presidiano e garantiscano l'operatività. In particolare:

- Riporto diretto dell'Organismo al CdA (che del SCI/Modello è responsabile) in particolare per le iniziative da assumere in seguito a rilievi emersi nel corso dell'attività di controllo.
- I membri dell'Organismo rimangano in carica fino alla scadenza del mandato degli stessi in qualità di amministratori del CdA e comunque fino alla data di approvazione da parte dell'Assemblea del Bilancio di fine esercizio;
- Nel periodo in cui i membri sono in carica, il loro compenso, che sarà definitivamente approvato dall'Assemblea, previa proposta da parte dello stesso CdA, non potrà subire alcuna variazione, se non quelle determinate dall'opportunità di adeguamento agli indici legali;
- Eventuale revoca dei componenti dell'Organismo, da disporsi *esclusivamente* per ragioni connesse a rilevanti inadempimenti rispetto al mandato conferito, dovrà essere deliberata dal CdA all'unanimità e dovrà essere preventivamente comunicata al Collegio Sindacale e, successivamente, all'Assemblea degli Azionisti;
- Per tutti gli altri aspetti operativi l'Organismo provvederà ad autoregolamentarsi attraverso un proprio "Regolamento di Funzionamento" in cui attraverso una serie di norme verrà garantito il miglior funzionamento.

6.4 Compiti dell'Organismo

Nel dettaglio, le attività che il Decreto impone siano svolte dall'organismo di controllo sono indicate dall'art. 6, comma 1, lettera b) e comma 4, dall'art. 7 comma 4 e possono essere così schematizzate:

1. Vigilanza sul funzionamento dei modelli organizzativi adottati dall'ente e sull'effettivo rispetto dei principi e criteri ivi indicati;
2. Curare l'aggiornamento del sistema di organizzazione e gestione e del suo adeguamento al divenire normativo e al mutare delle esigenze aziendali, anche

mediante la acquisizione di informazioni in ambito aziendale e di elaborazione di proposte di adeguamento.

Si tratta di attività di estrema delicatezza ed importanza e quindi, In conformità ai principi generali di cui al D.Lgs. 231/2001, non è consentito affidare in outsourcing la funzione dell'organo di vigilanza. E' possibile unicamente affidare all'esterno (a soggetti terzi che posseggano le specifiche competenze necessarie per il miglior espletamento del mandato) incarichi di natura tecnica, rimanendo la responsabilità complessiva per la vigilanza sul Modello in capo all'Organismo.

All'Organismo sono affidati i compiti di:

- a) Vigilare sull'efficacia e adeguatezza del Modello in relazione alla struttura aziendale ed alla effettiva capacità di prevenire la commissione dei reati;
- b) Vigilare sull'osservanza del modello da parte degli organi sociali, dei dipendenti, dei consulenti e del partner;
- c) Curare l'aggiornamento del Modello, laddove si riscontrino esigenze di adeguamento dello stesso in relazione a mutate condizioni aziendali e/o normative.

In adempimento al primo e al secondo di siffatti compiti, all'Organismo sono affidate le seguenti attività:

- Predisporre il piano annuale delle verifiche su adeguatezza e funzionamento del Modello;
- Disciplinare l'attività di verifica dei RUO e il suo coordinamento con le attività dell'OdV;
- Effettuare verifiche su base continuativa, nell'ambito del Piano annuale, sulle attività od operazioni individuate nelle aree a rischio, coordinate con quelle riconosciute e affidate ai RUO, al fine di valutare l'osservanza e il funzionamento del Modello;
- Effettuare verifiche mirate su determinate operazioni o su atti specifici, posti in essere nell'ambito delle aree di attività a rischio;
- Esaminare le relazioni semestrali dei RUO, al fine di individuare possibili carenze nel funzionamento del Modello e/o possibili violazioni dello stesso;
- Raccogliere, elaborare e conservare le informazioni rilevanti per il rispetto del Modello, in particolare disciplinare il flusso informativo da parte dei RUO;
- Predisporre una casella di posta elettronica dedicata al fine di ricevere dalle strutture aziendali eventuali richieste di chiarimenti in ordine a casi dubbi o ad ipotesi problematiche, nonché sollecitazioni di interventi tesi all'implementazione del Modello;
- Promuovere adeguate iniziative volte alla diffusione della conoscenza e della comprensione del Modello;
- Valutare le segnalazioni di possibili violazioni e/o inosservanze del Modello;
- Condurre le indagini volte all'accertamento di possibili violazioni delle prescrizioni del Modello;
- Segnalare le violazioni accertate all'organo competente per l'apertura del procedimento disciplinare, nonché come previsto negli obblighi di comunicazione previsti dall'art. 52 del D.Lgs. 231/07 in materia di riciclaggio e ricettazione, comunicare entro trenta giorni al Ministero dell'Economia e delle Finanze e alla UIF (Unità di Informazione Finanziaria presso la Banca d'Italia) nel caso di infrazioni alle disposizioni evidenziate rispettivamente agli art. 49-50 e all'art. 36 del Decreto Legge in questione;
- Verificare che le violazioni del Modello siano effettivamente e adeguatamente sanzionate.

Quanto al terzo compito dell'Organismo di curare l'aggiornamento del Modello, siffatta funzione si traduce nelle seguenti attività:

- Monitorare l'evoluzione della normativa di riferimento;
- Predisporre misure idonee ai fini di mantenere aggiornata la mappatura delle aree a rischio, secondo le modalità e i principi seguiti nell'adozione del presente Modello e individuati anche dai RUO, disciplinandone le modalità di comunicazione;

- Vigilare sull'adeguatezza e sull'aggiornamento dei protocolli rispetto alle esigenze di prevenzione dei reati e verificare che ogni parte che concorre a realizzare il Modello sia e resti rispondente e adeguata alle finalità dello stesso come individuate dalla legge, a tal fine potendosi avvalere delle informazioni e della collaborazione da parte dei RUO;
- Valutare, nel caso di effettiva commissione di reati e di significative violazioni del Modello, l'opportunità di introdurre modifiche al Modello stesso;
- Proporre al CdA le modifiche del Modello;
- Verificare l'effettività e la funzionalità delle modifiche del Modello apportate dal CdA;
- Vigilare sulla congruità del Sistema di Procure e Deleghe al fine di garantire la costante efficacia del Modello. L'Organismo dovrà pertanto anche svolgere controlli incrociati per verificare l'effettiva corrispondenza tra le attività concretamente poste in essere dai rappresentanti della Società ed i poteri formalmente conferiti attraverso le procure in essere.

6.5 Poteri di Iniziativa e Controllo dell'Organismo

Affinché l'organismo di vigilanza espliciti la massima efficacia operativa, allo stesso deve:

- Essere garantito l'accesso senza limiti e condizioni a tutti i documenti, le informazioni e i dati aziendali rilevanti;
- Essere previsto l'obbligo (eventualmente sanzionato disciplinarmente) che ogni singola funzione aziendale e ogni dipendente che venga in possesso di informazioni rilevanti o a conoscenza di transazioni non allineate alle norme di comportamento stabilite riportino ad esso qualsiasi evento o circostanza rilevante ai fini dell'attività di controllo.

Ai fini di un pieno e autonomo adempimento dei propri compiti, all'Organismo è assegnato un budget annuo adeguato, stabilito con delibera del CdA, che dovrà consentire allo stesso di poter svolgere i suoi compiti in piena autonomia, senza limitazioni che possano derivare da insufficienza delle risorse finanziarie in sua dotazione.

All' Organismo di Vigilanza possono altresì essere attribuiti:

- Il potere di apportare integrazioni al modello per quanto riguarda le aree soggette a rischio reato;
- La facoltà di intervenire nel caso di selezione del personale e di formazione dello stesso (alla cultura della legalità);
- Obblighi di informativa, in merito al modello ed ai suoi obiettivi, nei riguardi di terzi con i quali la società ha rapporti di natura contrattuale (agenti, collaboratori, partner commerciali, professionisti, imprese operanti in regime di consorzio, associazione temporanea, joint venture);
- L'obbligo di informativa nei confronti del CdA e del Collegio Sindacale;
- Il compito di redigere apposite note informative nel caso che dovessero essere comminate sanzioni disciplinari nei confronti dei dipendenti e dei dirigenti (in relazione con quanto previsto dal contratto collettivo nazionale di lavoro), collaboratori esterni (possibilità di risoluzione del rapporto contrattuale sulla base di clausole risolutive espresse ed eventuale richiesta di risarcimento danni), amministratori (proposta all'assemblea dei soci di revoca per giusta causa e/o di azione sociale di responsabilità).

L'area d'intervento da parte dell'Organismo nell'ambito di applicazione dei poteri di controllo può spaziare anche nei confronti di soggetti depositari delle deleghe operative espresse in termini di maggior autonomia e poteri delegati (Presidente, Amministratore Delegato, Direttore Operativo con deleghe operative, ecc.), ossia quanto ai soggetti nei confronti dei quali la Società ha già ritenuto di conferire la propria massima fiducia, ma senza prevaricare le forme di controllo già espressamente previste dall'ordinamento vigente in ambito societario e statutario e con esse i rimedi per le violazioni di legge di cui si rendessero responsabili.

All'Organismo resta in ogni caso riconosciuto sia il potere di interloquire con i soggetti legittimati per legge all'attività di controllo che la facoltà di poter sollecitare la verifica della sussistenza

degli elementi richiesti dalla legge ai fini della proposizione di azioni di responsabilità o di revoca per giusta causa.

6.6 Reporting dell'Organismo

Come sopra già precisato, al fine di garantire la sua piena autonomia e indipendenza nello svolgimento delle proprie funzioni, l'Organismo comunica direttamente al CdA della Società e al Collegio Sindacale i seguenti aspetti:

- Stato di fatto dell'attuazione del Modello, con particolare riferimento agli esiti dell'attività di vigilanza espletata durante il semestre e gli interventi opportuni per l'implementazione del Modello mediante relazione scritta;
- Piano semestrale delle verifiche predisposto per il semestre successivo.

Il riporto a siffatti organi, competenti a convocare l'Assemblea dei soci, costituisce anche la miglior garanzia del controllo ultimo sull'operato degli amministratori affidato, per previsione legislativa e statutaria, ai soci.

L'organismo potrà in ogni momento chiedere di essere sentito dal CdA ogni volta che ritenga opportuno un esame o un intervento di siffatto Organo in materie inerenti il funzionamento e l'efficace attuazione del Modello.

A garanzia di un corretto ed efficace flusso informativo, l'Organismo ha inoltre la possibilità, al fine di un pieno e corretto esercizio dei suoi poteri, di chiedere chiarimenti o informazioni direttamente al Presidente ed ai soggetti con le principali responsabilità operative.

L'Organismo potrà, a sua volta, essere convocato in ogni momento dal CdA e dagli altri organi societari per riferire su particolari eventi o situazioni relative al funzionamento e al rispetto del Modello.

Il reporting dell'Organismo nei confronti del CdA avverrà solo con le modalità sopra descritte e sarà esercitato anch'esso sempre in modo collegiale.

6.7 Flussi Informativi nei confronti dell'Organismo

Il D.Lgs. 231/2001 enuncia pure, tra le esigenze che il Modello deve soddisfare, l'istituzione di obblighi informativi nei confronti dell'Organismo.

Il processo dei *flussi informativi* hanno per oggetto tutte le informazioni i dati e tutti i documenti che devono essere portati a conoscenza dell'Organismo, secondo quanto previsto dai protocolli/procedure predisposte e da ciascuna parte che concorre a costituire il Modello.

Sono stati pertanto istituiti i seguenti obblighi, gravanti sugli organi sociali, su tutto il personale di ACSM-AGAM S.p.A. e sui *Responsabili Unità Operative* (intendendosi per tali sia le Direzioni e sia le Funzioni).

In particolare, gli Organi Sociali devono riferire all'Organismo ogni informazione rilevante per il rispetto e il funzionamento del Modello.

I dipendenti, i dirigenti e chi riveste funzioni di rappresentanza, di amministrazione o di direzione in posizione apicale, hanno l'obbligo di segnalare all'Organo di controllo le disfunzioni del Modello e riferire tempestivamente allo stesso ogni informazione relativa a comportamenti costituenti violazioni delle prescrizioni del Modello o inerenti alla commissione di reati di cui siano direttamente o indirettamente venuti a conoscenza.

A tali fini è istituito un canale di comunicazione anonimo consistente nell'invio all'Organismo di corrispondenza riservata presso un indirizzo di posta e un numero di fax da parte del personale

che voglia procedere alla segnalazione; siffatta modalità di trasmissione delle informazioni, i cui dettagli procedurali e di processo saranno definiti all'interno del già citato "Regolamento di Funzionamento" dell'Organismo, è intesa a garantire la riservatezza per i segnalatori del messaggio, anche al fine di evitare atteggiamenti ritorsivi nei confronti del segnalante.

L'Organismo valuta le segnalazioni e può convocare, qualora lo ritenga opportuno, il presunto autore della violazione, dando inoltre luogo a tutti gli accertamenti e le indagini che ritenga necessarie per appurare il fatto segnalato. Nel caso di segnalazioni pervenute in forma scritta anonima, l'Organismo valuta l'opportunità di procedere alle indagini, sempre che la segnalazione contenga riferimenti sufficientemente specifici per effettuare gli accertamenti del caso.

Il flusso informativo è peraltro integrato da riunioni periodiche (almeno una ogni sei mesi) tra Organismo di Vigilanza, il Comitato per il Controllo interno, il Collegio Sindacale, la Società di Revisione e la Funzione IA nonché promuovere delle riunioni ad hoc con i Responsabili Unità Operative.

Oltre alle segnalazioni anche ufficiose innanzi indicate, devono essere obbligatoriamente trasmesse all'Organismo le informazioni concernenti:

- I provvedimenti e le notizie provenienti da organismi di polizia giudiziaria o da qualsiasi altra autorità, da cui si evinca lo svolgimento di indagini o l'esistenza di un procedimento penale, anche nei confronti di ignoti, per i reati di cui al D.Lgs. 231/2001 relativo a fatti di interesse per la Società;
- I provvedimenti e/o le notizie aventi per oggetto l'esistenza di procedimenti amministrativi o controversie civili di rilievo relativi a richieste o iniziative di Autorità indipendenti, dell'amministrazione finanziaria, del Ministero dell'Ambiente, di amministrazioni locali, ai contratti con la Pubblica Amministrazione, quale risultante delle richieste effettuate dalla Società per l'erogazione e all'utilizzo di finanziamenti pubblici (allo scopo di contrastare fenomeni delittuosi attinenti con i reati di truffa ai danni dello Stato, malversazione, indebita percezione di erogazioni pubbliche);
- Le richieste di assistenza legale inoltrate alla Società dai dirigenti e/o dipendenti nei confronti dei quali la Magistratura procede per i reati previsti dalla normativa in oggetto (al fine di valutare concretamente la possibilità che le responsabilità vengano estese dal soggetto autore alla società);
- Le commissioni d'inchiesta, relazioni interne o rapporti predisposti dai responsabili delle funzioni aziendali nell'ambito della loro attività di controllo dai quali emergano responsabilità per le ipotesi di reato di cui al D.Lgs. 231/2001 o si possono rilevare profili rilevanti ai fini del rispetto del Modello.

E' istituito inoltre un obbligo di riporto funzionale a carico dei RUO nei confronti dell'Organismo. In particolare, siffatti Responsabili devono riportare all'Organismo:

- Semestralmente sull'attività svolta (a titolo indicativo, ma non esaustivo, le informazioni da fornire possono spaziare dai controlli effettuati ed i relativi risultati, modifiche suggerite a seguito di variazioni dell'attività o delle procedure operative, segnalazioni di eventuali nuove attività o modalità idonee a realizzare ipotesi di reato previste del D.Lgs. 231/2001, le notizie relative ad eventuali procedimenti disciplinari svolti e delle eventuali sanzioni irrogate – a seguito delle violazioni del Modello, ovvero dei provvedimenti di archiviazione di tali procedimenti con le relative motivazioni, prospetti riepilogativi degli appalti affidati a seguito di gare a livello nazionale ed europeo, ovvero a trattativa privata – allo scopo di valutare il rischio di commissione dei reati di corruzione e concussione -, le notizie relative a commesse attribuite ad enti pubblici o soggetti che svolgano funzioni di pubblica utilità), mediante una relazione scritta;
- Tempestivamente in caso di gravi anomalie nel funzionamento del Modello o di violazione di prescrizioni dello stesso.

Le modalità i processi i contenuti e le tempistiche del flusso informativo all'Organismo da parte dei RUO potrà essere normato più in dettaglio dallo stesso Organismo, il quale con l'obiettivo di ottimizzare il processo e di ridurre eventuali duplicazioni o sovrapposizioni, a copertura altresì di esigenze espresse dal Comitato per il Controllo Interno, può concordare con quest'ultimo eventuali ampliamenti degli argomenti o ambiti oggetto di informativa, facilitando il consolidamento di tale processo.

Ogni RUO si impegna pertanto con dichiarazione scritta alla conoscenza ed al rispetto delle regole previste dal Modello, nonché al puntuale svolgimento dei suoi compiti di supervisione e controllo. Lo stesso, può inoltre – ferma restando la sua responsabilità primaria ed il suo obbligo di supervisione – affidare lo svolgimento di talune, specifiche e circoscritte, funzioni a Sub-Responsabili interni, tenuti anch'essi ad attestare con dichiarazione scritta la conoscenza del Modello e delle procedure e l'impegno allo svolgimento delle proprie mansioni. La nomina del Responsabile e dei Sub-Responsabili, che dovrà comunque essere ratificata dal CdA, dovrà essere comunicata all'Organismo, cui dovranno altresì essere inviate le dichiarazioni scritte sopra citate.

E' infine istituito un canale costante di *reporting* verso l'Organismo da parte della Funzione IA, che – in qualità di Funzione responsabile della verifica dell'efficienza del SCI – dovrà fornire un'informativa volta a segnalare l'eventuale insorgenza di anomalie o atipicità riscontrate nell'ambito delle proprie verifiche.

7. Il Sistema Sanzionatorio

La efficace attuazione del Modello di organizzazione e gestione non può prescindere dalla predisposizione di un adeguato apparato sanzionatorio, che svolge una funzione essenziale nell'architettura del D.Lgs. 231/01 e che costituisce infatti il presidio di tutela alle procedure interne.

Tali infrazioni compromettono il legame di fiducia intercorrente fra le Parti e legittimano la applicazione da parte della Società di sanzioni disciplinari.

Presupposto sostanziale del potere disciplinare della Società è l'attribuzione della violazione al lavoratore (sia egli subordinato o in posizione apicale o collaboratore), e ciò a prescindere dalla circostanza che detto comportamento integri una violazione di rilevanza da cui scaturisca un procedimento penale.

Requisito fondamentale delle sanzioni è la proporzionalità della sanzione rispetto alla violazione rilevata; proporzionalità che dovrà essere valutata in ossequio a due criteri:

- La gravità della violazione,
- La tipologia di rapporto di lavoro instaurato con il prestatore (subordinato, parasubordinato, dirigenziale ecc.), tenuto conto della specifica disciplina sussistente sul piano legislativo e contrattuale.

L'applicazione del sistema sanzionatorio è indipendente dallo svolgimento e dall'esito del procedimento penale eventualmente avviato dall'autorità giudiziaria nel caso in cui il comportamento censurato valga anche ad integrare una fattispecie di reato rilevante ai sensi del D.Lgs. 231/2001.

In riferimento al sistema sanzionatorio è importante sottolineare che, mentre le sanzioni pecuniarie si applicano sempre quando vi sia responsabilità amministrativa dell'ente, le sanzioni interdittive si applicano soltanto:

- Se espressamente previste per il reato commesso;
- Se l'ente ne ha tratto un profitto di rilevante entità;
- Se il reato è stato commesso da soggetti in posizione apicale;
- In caso di reiterazione degli illeciti.

7.1 Lavoratori subordinati

Le violazioni delle regole di comportamento dettate nel presente Modello sono da definire come illeciti disciplinari.

Pertanto la tipologia di sanzioni irrogabili è quella prevista dalla contrattazione collettiva, tenuto conto della particolare delicatezza del sistema e della gravità anche della più lieve delle violazioni del Modello.

Viene preso in considerazione il Regolamento Disciplinare Aziendale, che viene allegato al presente documento, che, sul piano procedurale, applica quanto previsto dal CCNL di riferimento e dall'art. 7 della Legge n. 300 del 20 maggio 1970.

1. Multa

Il lavoratore che violi le procedure interne previste dal Modello o adotti un comportamento non conforme alle prescrizioni del Modello stesso nell'espletamento di una attività in un'area a rischio, è per ciò stesso sottoposto alla sanzione disciplinare della **multa per una somma non eccedente l'importo di quattro ore di normale retribuzione.**

2. Sospensione dal servizio e dal trattamento economico

A) Il lavoratore che violi più volte le procedure interne previste dal Modello o adotti reiteratamente un comportamento non conforme alle prescrizioni del Modello stesso nell'espletamento di una attività in un'area a rischio, è per ciò stesso sottoposto alla sanzione disciplinare della **sospensione dal servizio e dal trattamento economico per un periodo da uno ad un massimo di cinque giorni.**

B) Il lavoratore che, violando le procedure interne previste dal Modello o adottando un comportamento non conforme alle prescrizioni del Modello stesso nell'espletamento di un'attività in un'area a rischio, compia atti contrari all'interesse dell'Azienda ovvero la esponga a una situazione oggettiva di pericolo per la integrità dei beni aziendali, è sottoposto alla sanzione disciplinare della **sospensione dal servizio e dal trattamento economico per un periodo da sei ad un massimo di dieci giorni.**

3. Licenziamento con preavviso e senza preavviso

A) Il lavoratore che, nell'espletamento di un'attività in una delle aree a rischio, adotti un comportamento non conforme alle prescrizioni del Modello e diretto in modo non equivoco a commettere uno dei reati sanzionati dal D.Lgs. 231/01, è sottoposto per ciò stesso alla sanzione disciplinare del **licenziamento con indennità sostitutiva del preavviso.**

B) Il lavoratore che, nell'espletamento di un'attività in una delle aree a rischio, adotti un comportamento non conforme alle prescrizioni del Modello e tale da determinare la concreta applicazione a carico dell'Azienda di misure previste dal D.Lgs. 231/01, è sottoposto alla sanzione disciplinare del **licenziamento senza preavviso.**

4. Procedura per l'applicazione delle sanzioni

Le sanzioni potranno essere comminate solo nel rispetto delle procedure previste dal Regolamento di Disciplina Aziendale, dal CCNL di riferimento e dall'art. 7 della legge n.300 del 20 maggio 1970.

Le violazioni saranno contestate e comminate dal Responsabile Risorse Umane ad eccezione di quelle di cui al punto "Licenziamento" che dovranno essere sottoposte al vaglio del Direttore Generale per la relativa ratifica.

7.2 Dirigenti

1. Sospensione dal servizio e dal trattamento economico

A) Il dirigente che, nell'ambito delle aree a rischio, adotti un comportamento non conforme alle prescrizioni del Modello o violi le procedure interne dal medesimo previste, dovrà essere sottoposto alla sanzione disciplinare della **sospensione dal servizio e dal trattamento economico per un lasso di tempo adeguato** all'importanza della violazione commessa, comunque non superiore a 10 giorni e potrà essere **trasferito ad altra sede territoriale o ad altro settore funzionale, con parità di mansioni, laddove dal comportamento sanzionato dal dirigente consegua una necessità obbiettiva derivante da ragioni d'incompatibilità ambientale.**

B) In ipotesi di reiterazione del comportamento, il dirigente sarà tenuto anche al **versamento di una penale per una somma pari al 50% dell'importo di una retribuzione mensile nelle modalità stabilite dalle leggi vigenti.**

2. Licenziamento

Il dirigente che, nell'ambito delle aree a rischio, adotti un comportamento non conforme alle prescrizioni del Modello o violi le procedure interne dal medesimo previste, compiendo con ciò un atto contrario all'interesse dell'Azienda ovvero ponendo in essere una condotta diretta in modo non equivoco a commettere uno dei reati sanzionati dal D.Lgs. 231/01, sarà per ciò stesso sottoposto a **licenziamento.**

3. Procedura per l'applicazione delle sanzioni

Le sanzioni potranno essere comminate solo nel rispetto delle procedure previste dal Regolamento Disciplinare Aziendale, dal CCNL di riferimento e dall'art. 7 della legge n.300 del 20 maggio 1970.

Le violazioni saranno contestate e comminate dal Responsabile Risorse Umane congiuntamente al Direttore Generale mentre, per quest'ultimo, le violazioni saranno contestate e le sanzioni saranno comminate dal Legale Rappresentante (datore di lavoro) la cui decisione dovrà essere preventivamente sottoposta al vaglio del CdA per la ratifica.

7.3 I collaboratori esterni

Per sanzionare i comportamenti non conformi alle prescrizioni del Modello posti in essere da collaboratori esterni (partner, co.co.pro., parasubordinati...), è necessario provvedere a inserire una apposita clausola contrattuale nelle lettere di incarico o nei contratti di collaborazione, in cui sia prevista la risoluzione del rapporto, fatta salva l'eventuale richiesta di risarcimento per l'ipotesi in cui dal comportamento del collaboratore discendano danni concreti per l'Azienda (a titolo di mero esempio, non certo esaustivo, nel caso in cui sia applicata dall'Autorità Giudiziaria una delle misure previste dal D.Lgs. 231/01).

La clausola risolutiva dovrà essere sottoposta a doppia firma ex art. 1341 e successivi del codice civile e, in caso di accertata violazione del Modello, il legale rappresentante dell'Azienda dovrà provvedere alla comunicazione della risoluzione, con raccomandata a.r. avente efficacia dalla data di ricevimento.

7.4 Gli Amministratori (componenti il Consiglio di Amministrazione)

La posizione dei componenti il CdA (Amministratori) è di massima delicatezza: nell'ipotesi in cui si verificassero condotte in violazione delle prescrizioni del Modello da parte di uno degli Amministratori, l'Organismo di controllo provvederà ad informarne l'intero Consiglio di Amministrazione e il Collegio Sindacale.

Sarà, quindi, il CdA a valutare la situazione e ad adottare i provvedimenti ritenuti opportuni, nel rispetto della normativa vigente.

7.5 Divulgazione del regolamento di disciplina aziendale

A tutto il personale subordinato in forza (compresi i Dirigenti) deve essere consegnato il regolamento di disciplina aziendale.

Detto regolamento verrà altresì consegnato ad ogni neo-assunto contestualmente al suo ingresso in azienda.

Copia del regolamento di disciplina aziendale dovrà essere esposto nelle bacheche aziendali.

Il Suo aggiornamento e consegna sarà cura del Responsabile Gestione del Personale.

8. Aggiornamento del Modello

L'adozione e la efficace attuazione del Modello costituiscono per espressa previsione legislativa una responsabilità del CdA.

Pertanto il potere di aggiornare il Modello – espressione di una efficace attuazione dello stesso – compete al CdA, che lo esercita direttamente mediante delibera oppure tramite delega al Presidente e con le modalità previste per l'adozione del Modello.

L'attività di aggiornamento, intesa sia come integrazione sia come modifica, è svolta a garantire l'adeguatezza e l'idoneità del Modello, valutate rispetto alla funzione preventiva di commissione dei reati indicati dal D.Lgs. 231/2001.

Compete all'Organismo di Vigilanza il compito di *curare* l'aggiornamento del Modello, secondo quanto previsto dal presente Modello, attuato anche mediante l'attività dei *RUC*, con la risultante di formulare una proposta di modifica o aggiornamento dello stesso da sottoporre all'approvazione del CdA.

9. Diffusione del Modello

L'adeguata formazione e la costante informazione del personale in ordine ai principi ed alle prescrizioni contenute nel Modello rappresentano fattori di grande importanza per la corretta ed efficace attuazione del sistema di prevenzione aziendale. Tenuto conto che le risorse umane rappresentano una componente indispensabile per l'esistenza, lo sviluppo ed il successo dell'impresa, il rispetto di adeguati criteri di equità, correttezza e trasparenza nella selezione del personale e dei collaboratori esterni sono fattori essenziali ai fini di poter garantire un processo formativo e informativo efficace.

Tutti gli esponenti che operano all'interno, nonché i partners ed i collaboratori esterni sono tenuti ad avere piena conoscenza degli obiettivi di correttezza e trasparenza che si intendono perseguire con il Modello e delle modalità attraverso le quali la Società ha inteso perseguirli, approntando un adeguato sistema di procedure e controlli.

9.1 Formazione ed informazione del personale

ACSM-AGAM S.p.A., conformemente a quanto previsto dal D.Lgs. 231/2001, ha definito uno specifico piano di comunicazione e formazione finalizzato a diffondere ed illustrare a tutto il personale il Modello. Il piano sarà gestito dalle competenti strutture aziendali coordinandosi con l'Organismo.

In particolare, per ciò che concerne la **comunicazione** si prevede:

- L'inserimento in bacheca di un estratto del Modello e di tutte le informazioni necessarie alla sua comprensione ed implementazione;
- Invio di una lettera a firma del Presidente a tutto il personale, sui contenuti del Decreto e le modalità di informazione/formazione previste all'interno della Società;
- Diffusione del Modello sull'Intranet aziendale ed invio dello stesso tramite posta elettronica a tutti i dipendenti.

Per quanto invece concerne la formazione, si prevedono interventi diversificati a seconda del *target*, in un'ottica di personalizzazione dei percorsi e di reale rispondenza ai bisogni delle singole strutture/risorse. Pertanto, si prevedono la predisposizione di un "Modulo Comune" e, se ritenuto opportuno, "Moduli di Approfondimento" specifici e mirati per ciascuna area ritenuta a rischio.

Per quanto concerne il Modulo comune, lo stesso dovrà affrontare i temi fondamentali del Modello e cioè:

- Introduzione alla normativa di riferimento e alle Linee Guida di Confindustria;
- Le conseguenze derivanti dalla Società dall'eventuale commissione di reati da parte di soggetti che per essa agiscano;
- Spiegazione delle caratteristiche essenziali dei reati previsti dalla norma e della funzione che il Modello svolge in tale contesto;
- Illustrazione delle singole componenti del Modello organizzativo e delle specifiche finalità preventive che esso è chiamato ad assolvere.

Per i Moduli di Approfondimento, i temi che saranno affrontati riguardano aspetti specifici di singoli processi aziendali le cui attività svolte sono potenzialmente ritenute a rischio di reato, che richiedono particolari modalità operative di prevenzione. Tali moduli potranno altresì essere personalizzati sulla base di esigenze specifiche richieste dagli stessi RUO e concordati con l'Organismo.

9.2 Disposizioni generali

La partecipazione ai momenti formativi sopra descritti sarà formalizzata attraverso la richiesta della firma di presenza e l'inserimento nella banca dati dell'Organismo dei nominativi dei presenti.

Per quanto concerne i neoassunti ovvero i soggetti assenti all'illustrazione dei moduli di formazione, si provvederà ad inviare il materiale utilizzato per l'incontro attraverso intranet ovvero con comunicazione scritta, nonché ad effettuare, previo accordo con il proprio Responsabile, un seminario specifico.

La Società provvederà, inoltre, ad inserire nel proprio sito internet una sezione dedicata all'argomento, consultabile anche da parte dei collaboratori esterni e partner.

SEZIONE SECONDA

MODELLO DI ORGANIZZAZIONE E GESTIONE

**PARTE SPECIFICA
(ALLEGATI)**

SEZIONE SECONDA

MODELLO DI ORGANIZZAZIONE E GESTIONE

PARTE SPECIFICA (INDICE ALLEGATI)

Allegato A – Lista Reati e descrizione comportamenti illeciti

Allegato B – Grafico struttura operativa del Modello

Allegato C - Codice Etico

Allegato D – Protocolli di Decisione

Allegato E – Regolamento Disciplinare

Allegato F – Regolamento di Spesa

Allegato: A

LISTA REATI E DESCRIZIONE COMPORTAMENTI ILLECITI

Di seguito l'insieme dei reati attualmente richiamati dal D.Lgs. 231/2001 la cui commissione determina la responsabilità amministrativa della Società.

Si evidenzia per ogni reato, a titolo puramente semplificativo e non esaustivo, una breve spiegazione del comportamento illecito e tutti i reati elencati sono stati raggruppati per stessa natura o tipologia che viene identificata da uno specifico articolo della norma (ad eccezione dei Reati Transnazionali che non hanno un riferimento ad uno specifico articolo).

Articolo 24 – *Indebita percezione di erogazioni, truffa in danno allo Stato o di un ente pubblico o per il conseguimento di erogazioni pubbliche e frode informatica in danno dello Stato o di un ente pubblico*

3. Malversazione a danno dello Stato o di altro ente pubblico

(Art. 316-bis c.p.)

Tale ipotesi di reato si configura nei confronti di chiunque, estraneo alla Pubblica Amministrazione, avendo ottenuto dallo Stato, da altro ente pubblico o dalle Comunità europee contributi, sovvenzioni o finanziamenti destinati a favorire iniziative dirette alla realizzazione di opere o allo svolgimento di attività di pubblico interesse, non li destina alle predette finalità (la condotta, infatti, consiste nell'aver distratto, anche parzialmente, la somma ottenuta, senza che rilevi che l'attività programmata si sia comunque svolta).

Tenuto conto che il momento consumativo del reato coincide con la fase esecutiva, il reato stesso può configurarsi anche con riferimento a finanziamenti già ottenuti in passato e che ora non vengano destinati alle finalità per cui erano stati erogati.

Con riferimento al reato di malversazione a danno dello Stato, occorre chiarire che, con la formula "contributi, sovvenzioni o finanziamenti", il legislatore ha voluto intendere ogni forma di intervento economico, ivi compresi i mutui agevolati mentre con il riferimento ad opere o attività di pubblico interesse sembra che il legislatore si sia voluto riferire non tanto alla natura dell'opera o dell'attività in sé e per sé considerata quanto piuttosto allo scopo perseguito dall'ente erogante.

3. Truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche

(Art. 640-bis c.p.)

Tale ipotesi di reato si configura nel caso in cui la truffa sia posta in essere per conseguire indebitamente contributi, finanziamenti, mutui agevolati ovvero altre erogazioni dello stesso tipo, comunque denominate, concessi o erogati da parte dello Stato, di altri enti pubblici o delle Comunità europee.

Tale fattispecie può realizzarsi nel caso in cui si pongano in essere artifici o raggiri, ad esempio comunicando dati non veri o predisponendo una documentazione falsa, per ottenere finanziamenti pubblici.

A differenza della malversazione ai danni dello Stato che mira a reprimere l'impiego illecito di contributi lecitamente ottenuti, i reati in questione sono rivolti a sanzionare la percezione indebita dei contributi pubblici.

3. Indebita percezione di erogazioni a danno dello Stato o di altro ente pubblico

(Art. 316-ter c.p.)

Tale ipotesi di reato si configura a carico di chiunque, mediante l'utilizzo o la presentazione di dichiarazioni o di documenti falsi o attestanti cose non vere ovvero mediante l'omissione di

informazioni dovute, consegua indebitamente, per sé o per altri, contributi, finanziamenti, mutui agevolati o altre erogazioni dello stesso tipo, comunque denominate, concessi o erogati dallo Stato, da altri enti pubblici o dalle Comunità europee.

In questo caso, contrariamente a quanto visto in merito al reato Malversazione a danno dello Stato, a nulla rileva l'uso che venga fatto delle erogazioni, poiché il reato viene a realizzarsi nel momento dell'ottenimento dei finanziamenti.

3. Truffa in danno dello Stato o di altro ente pubblico

(Art. 640 comma 2 n. 1 c.p.)

Tale ipotesi di reato si configura a carico di chiunque, con artifici o raggiri, inducendo taluno in errore, procura a sé o ad altri un ingiusto profitto, con altrui danno. La pena è aggravata nell'ipotesi in cui il reato sia commesso a danno dello Stato o di un altro ente pubblico.

Tale reato può realizzarsi ad esempio nel caso in cui, nella predisposizione di documenti o dati per la partecipazione a procedure di gara, si forniscano alla P.A. informazioni non veritiere (ad esempio supportate da documentazione artefatta), al fine di ottenere l'aggiudicazione della gara stessa.

3. Frode Informatica a danno dello Stato o di altro ente pubblico

(Art. 640-ter c.p.)

Tale ipotesi di reato si configura nel caso in cui, alterando in qualsiasi modo il funzionamento di un sistema informatico o telematico o intervenendo senza diritto con qualsiasi modalità su dati, informazioni o programmi contenuti in un sistema informatico o telematico o ad esso pertinenti, procura a sé o ad altri un ingiusto profitto con altrui danno.

In concreto, può integrarsi il reato in esame qualora, una volta ottenuto un finanziamento, venisse violato il sistema informatico al fine di inserire un importo relativo ai finanziamenti superiore a quello ottenuto legittimamente.

Ai fini dell'applicazione di quanto previsto dal D.Lgs. 231/2001, la fattispecie di frode informativa assume rilievo soltanto nel caso in cui l'alterazione del sistema informatico o telematico o dei dati in essi contenuti sia perpetrata ai danni dello Stato o di altro Ente Pubblico. Appare opportuno chiarire che, per sistema informatico deve intendersi l'hardware (insieme degli elementi costituenti l'unità centrale di elaborazione) ed il software (insieme dei programmi che permettono all'elaboratore centrale di effettuare operazioni), nonché gli altri elementi che arricchiscono le funzionalità ed le utilità di sistema (stampanti, video, scanner, tastiere), che permettono l'attività di elaborazione automatica di dati ed il trattamento automatico delle informazioni, mentre per sistema telematico deve intendersi l'insieme di oggetti, collegati fra loro, che sfrutta principi e tecnologie legati al computer ed alle telecomunicazioni e che presuppone l'accesso dell'utente a banche dati memorizzate su un elaboratore centrale (ad esempio, costituisce un sistema telematico il computer collegato alla rete telefonica tramite modem).

E' controversa la possibilità di considerare ricompresa nella previsione della norma qui in esame la semplice intrusione in un sistema informatico protetto; al riguardo, appare opportuno rilevare che la recente giurisprudenza della Suprema Corte (Cass. Pen. 4 ottobre 1999, n. 3065) ritiene che una simile condotta integri la fattispecie di cui all'art. 615 *ter* c.p. ("accesso abusivo ad un sistema informatico o telematico") e non quella di frode informatica ex art. 640 c.p.

Articolo 24 bis – Reati Informatici e Trattamento Illecito dei Dati

1. Falsificazione di Documenti Informatici aventi efficacia probatoria

(Art. 491-bis c.p.)

Chiunque falsifica attraverso contraffazione o falsificazione di un documento informatico pubblico o privato avente efficacia probatoria. A tal fine per documento informatico si intende qualunque supporto informatico contenente dati o informazioni aventi efficacia probatoria o programmi specificatamente destinati ad elaborarli.

2. Accesso abusivo ad un Sistema Informatico o Telematico

(Art. 615-ter c.p.)

Chiunque abusivamente si introduce in un sistema informatico o telematico protetto da misure di sicurezza ovvero vi si mantiene contro la volontà espressa o tacita di chi ha diritto di escluderlo.

3. Detenzione e diffusione abusiva di Codici di accesso a Sistemi Informatici o Telematici

(art. 615-quater c.p.)

Chiunque, al fine di procurare a se' o ad altri un profitto o di arrecare ad altri un danno, abusivamente si procura, riproduce, diffonde, comunica o consegna codici, parole chiave o altri mezzi idonei all'accesso ad un sistema informatico o telematico, protetto da misure di sicurezza, o comunque fornisce indicazioni o istruzioni idonee al predetto scopo

4. Diffusione di apparecchiature, dispositivi o programmi informatici diretti a danneggiare o interrompere un sistema informatico o telematico

(art. 615-quinquies c.p.)

Chiunque diffonde, comunica o consegna un programma informatico da lui stesso o da altri redatto, avente per scopo o per effetto il danneggiamento di un sistema informatico o telematico, dei dati o dei programmi in esso contenuti o ad esso pertinenti, ovvero l'interruzione, totale o parziale, o l'alterazione del suo funzionamento.

5. Intercettazione, Impedimento o Interruzione illecita di comunicazioni informatiche o telematiche

(Art. 617-quater c.p.)

Chiunque fraudolentemente intercetta comunicazioni relative ad un sistema informatico o telematico o intercorrenti tra più sistemi, ovvero le impedisce o le interrompe, ovvero rivela, mediante qualsiasi mezzo di informazione al pubblico, in tutto o in parte, il contenuto delle comunicazioni intercettate.

6. Installazione di Apparecchiature atte ad Intercettare, Impedire od Interrompere comunicazioni informatiche o telematiche

(Art. 617-quinquies c.p.)

Chiunque, fuori dai casi consentiti dalla legge, installa apparecchiature atte ad intercettare, impedire o interrompere comunicazioni relative ad un sistema informatico o telematico ovvero intercorrenti tra più sistemi.

7. Danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici

(Art. 635-bis c.p.)

Chiunque distrugge, deteriora, cancella, altera o sopprime informazioni, dati o programmi informatici altrui.

8. Danneggiamento di Informazioni, dati e programmi informatici utilizzati dallo Stato o da altro ente pubblico o comunque di pubblica utilità

(Art. 635-ter c.p.)

Chiunque commette un fatto diretto a distruggere, deteriorare, cancellare, alterare o sopprimere informazioni, dati o programmi informatici utilizzati dallo Stato o da altro ente pubblico o ad essi pertinenti, o comunque di pubblica utilità.

9. Danneggiamento di sistemi informatici o telematici

(Art. 635-quater c.p.)

Chiunque attraverso l'introduzione o la trasmissione di dati, informazioni o programmi, distrugge, danneggia, rende, in tutto o in parte, inservibili sistemi informatici o telematici altrui o ne ostacola gravemente il funzionamento.

10. Danneggiamento di sistemi informatici o telematici di pubblica utilità

(Art. 635-quinqies c.p.)

Chiunque mediante le condotte di cui all'art. 635-quinqies c.p. rende, in tutto o in parte, inservibili sistemi informatici e telematici di pubblica utilità.

11. Frode Informatica del soggetto che presta servizi di certificazione di Firma Elettronica

(Art. 640-quinqies c.p.)

Il soggetto che presta servizi di certificazione di firma elettronica, il quale, al fine di procurare a sé o ad altri un ingiusto profitto ovvero di arrecare ad altri danno, viola gli obblighi previsti dalla legge per il rilascio di un certificato qualificato.

Articolo 25 – Concussione e Corruzione nei confronti della Pubblica Amministrazione

12. Concussione

(Art. 317 c.p.)

Tale ipotesi di reato si configura nei confronti di un pubblico ufficiale o di un incaricato di un pubblico servizio, che abusando della sua qualità o dei suoi poteri, costringa o induca taluno a dare o a promettere indebitamente, a lui o a un terzo, denaro o altra utilità.

Questo reato è suscettibile di un'applicazione meramente residuale nell'ambito delle fattispecie considerate dal Decreto; in particolare, tale forma di reato potrebbe ravvisarsi nell'ipotesi in cui un Esponente Aziendale di una Società concorra nel reato del pubblico ufficiale, il quale, approfittando di tale qualità, richieda a terzi prestazioni non dovute (sempre che, da tale comportamento, derivi in qualche modo un vantaggio per la Società o possa ravvisarsi un interesse della stessa).

13. Corruzione per atto d'ufficio

(Art. 318 c.p.)

L'ipotesi di reato si configura nel caso in cui un pubblico ufficiale, per compiere un atto del suo ufficio, riceve, per sé o per un terzo, in denaro o altra utilità, una retribuzione che non gli è dovuta o ne accetta la promessa.

14. Corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio

(Art. 319, 319-bis e 321 c.p.)

L'ipotesi di reato si configura nel caso in cui il pubblico ufficiale, per omettere o ritardare o per aver omesso o ritardato un atto del suo ufficio, ovvero per compiere o per aver compiuto un atto contrario ai doveri d'ufficio, riceve, per sé o per un terzo, denaro o altra utilità, o ne accetta le promesse.

La condotta del pubblico ufficiale potrà quindi estrinsecarsi nel compimento sia di un atto dovuto (ad esempio: velocizzazione di una pratica la cui evasione è di propria competenza), sia in un atto contrario ai suoi doveri (ad esempio: accettazione di denaro al fine di garantire l'aggiudicazione di una gara).

Tale ipotesi di reato si differenzia dalla concussione, in quanto tra corrotto e corruttore esiste un accordo finalizzato a raggiungere un vantaggio reciproco, mentre nella concussione il privato subisce la condotta del pubblico ufficiale o dell'incaricato del pubblico servizio.

Nel fatto della corruzione si ravvisano due distinti reati: l'uno commesso dal funzionario (c.d. corruzione passiva), l'altro commesso dal privato (c.d. corruzione attiva).

La corruzione si manifesta quando le parti essendo in posizione paritaria fra di loro pongono in essere un vero e proprio accordo diversamente dalla concussione che invece presuppone lo sfruttamento da parte del funzionario della propria posizione di superiorità alla quale corrisponde nel privato una situazione di soggezione.

Vengono considerate quali circostanze aggravanti (Art. 319-bis c.p. "Circostanze aggravanti") se il fatto di cui alla disposizione precedente ha per oggetto il conferimento di pubblici impieghi o stipendi o pensioni o la stipulazione di contratti nei quali sia interessata l'amministrazione alla quale il pubblico ufficiale appartiene.

15. Corruzione di persona incaricata di un pubblico servizio

(Art. 320 c.p.)

Le disposizioni di cui all'art. 318 c.p. si applicano anche alla persona incaricata di un pubblico servizio, qualora rivesta la qualità di pubblico impiegato; le disposizioni di cui all'art. 319 c.p., ai sensi dello stesso art. 320 c.p., si applicano anche alla persona incaricata di un pubblico servizio.

16. Corruzione in atti giudiziari

(Art. 319-ter e 321 c.p.)

Tale ipotesi di reato si configura nel caso in cui, per favorire o danneggiare una parte in un procedimento giudiziario (civile, penale o amministrativo) si corrompa un pubblico ufficiale (non solo un magistrato, ma anche un cancelliere o altro funzionario). Tale fattispecie si realizza al fine di ottenere un vantaggio per una Società che non necessariamente deve essere parte del procedimento.

17. Istigazione alla corruzione

(Art. 322 e 322-bis c.p.)

Tale ipotesi di reato si configura nei confronti di chiunque offra o prometta denaro o altra utilità non dovuti ad un pubblico ufficiale o incaricato di pubblico servizio che riveste la qualità di pubblico impiegato per indurlo a compiere, omettere o ritardare un atto del suo ufficio, ovvero a fare un atto contrario ai suoi doveri e tale offerta o promessa non sia accettata.

Ai fini dell'applicazione dei reati sopra elencati, ai pubblici ufficiali ed agli incaricati di pubblico servizio vanno equiparati, in forza del disposto di cui all'art 322-bis c.p. ("Peculato, concussione,

corruzione e istigazione alla corruzione di membri degli organi delle Comunità europee e di funzionari delle Comunità europee e di Stati esteri”) del codice penale, i seguenti soggetti:

- *membri della Commissione delle Comunità europee, del Parlamento europeo, della Corte di Giustizia e della Corte dei conti delle Comunità europee;*
- *funzionari e agenti assunti per contratto a norma dello statuto dei funzionari delle Comunità europee o del regime applicabile agli agenti delle Comunità europee;*
- *persone comandate dagli Stati membri o da qualsiasi ente pubblico o privato presso le Comunità europee, che esercitino funzioni corrispondenti a quelle dei funzionari o agenti delle Comunità europee;*
- *membri e agli addetti a enti costituiti sulla base dei Trattati che istituiscono le Comunità europee;*
- *coloro che, nell'ambito di altri Stati membri dell'Unione europea, svolgono funzioni o attività corrispondenti a quelle dei pubblici ufficiali e degli incaricati di un pubblico servizio.*

Articolo 25 bis – Reati di falso nummario

18. Falsità in monete, in carte di pubblico credito ed in valori bollati

(Art. diversi del c.p.)

Si ha contraffazione di monete nell'ipotesi in cui un soggetto fabbrichi *ex novo* una moneta falsa, mentre sussiste la diversa fattispecie dell'alterazione nel caso di monete vere cui sia stata data l'apparenza di un valore superiore o inferiore a quello reale; in entrambi i casi, si ha falsificazione di monete o di oggetti ad esse equiparate.

Trattandosi di reati per i quali si ritiene che la specifica attività svolta dalla Società non presenti profili di rischio tali da rendere ragionevolmente fondata la possibilità della loro commissione nell'interesse o a vantaggio della stessa, di seguito vengono elencati unicamente gli articoli di riferimento del cod.pen.:

- Falsificazione di monete, spendita e introduzione nello Stato, previo concerto, di monete falsificate (Art. 453 c.p.);
- Alterazione di monete (Art. 454 c.p.);
- Spendita e introduzione nello Stato, senza concerto, di monete falsificate (Art. 455 c.p.);
- Spendita di monete falsificate ricevute in buona fede (Art. 457 c.p.);
- Parificazione delle carte di pubblico credito alle monete (Art. 458 c.p.);
- Falsificazione dei valori di bollo, introduzione nello Stato, acquisto, detenzione o messa in circolazione di valori di bollo falsificati (Art. 459 c.p.);
- Uso di valori di bollo contraffatti o alterati (Art. 464 c.p.);
- Contraffazione di carta filigranata in uso per la fabbricazione di carte di pubblico credito o di valori di bollo (Art. 460 c.p.) ;
- Fabbricazione o detenzione di filigrane o di strumenti destinati alla falsificazione di monete, di valori di bollo o di carta filigranata (Art. 461 c.p.).

Articolo 25 ter – Reati Societari

19. Falsità in comunicazioni, prospetti e relazioni sociali

(Art. diversi del c.c. e TUIF)

- *False comunicazioni sociali (art. 2621 cod. civ.)*
- *False comunicazioni sociali in danno della società, dei soci o dei creditori (art. 2622 cod. civ.)*

L'ipotesi di reato di cui all'art. 2621 cod. civ. si configura nel caso in cui gli amministratori, i direttori generali, i dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, i sindaci e i liquidatori, nell'intento di ingannare i soci o il pubblico e al fine di conseguire per sé o per altri un ingiusto profitto, espongano, nei bilanci, nelle relazioni o nelle altre comunicazioni sociali previste dalla legge, dirette ai soci o al pubblico, fatti materiali non rispondenti al vero, ancorché oggetto di valutazioni, ovvero omettano informazioni la cui comunicazione è imposta dalla legge sulla situazione economica, patrimoniale o finanziaria della società o del gruppo al quale essa appartiene, in modo idoneo ad indurre in errore i destinatari sulla predetta situazione.

L'ipotesi di reato di cui all'art. 2622 cod. civ. si configura nel caso in cui, gli amministratori, i direttori generali, i dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, i sindaci e i liquidatori, nell'intento di ingannare i soci o il pubblico e al fine di conseguire per sé o per altri un ingiusto profitto, espongano nei bilanci, nelle relazioni o nelle altre comunicazioni sociali previste dalla legge, dirette ai soci o al pubblico, fatti materiali non rispondenti al vero, ancorché oggetto di valutazioni, ovvero omettano informazioni la cui comunicazione è imposta dalla legge sulla situazione economica, patrimoniale o finanziaria della società o del gruppo al quale essa appartiene, in modo idoneo ad indurre in errore i destinatari sulla predetta situazione, cagionando un danno patrimoniale alla società, ai soci o ai creditori.

Le due ipotesi di reato, di cui agli articoli 2621 e 2622 cod. civ., prevedono una condotta che coincide quasi totalmente e si differenziano solo per il verificarsi (art. 2622 cod. civ.) o meno (art. 2621 cod. civ.) di un danno patrimoniale alla società, ai soci o ai creditori.

In entrambi i casi la punibilità è esclusa se le falsità o le omissioni non alterano in modo sensibile la rappresentazione della situazione economica, patrimoniale o finanziaria della società o del gruppo al quale essa appartiene. La punibilità è comunque esclusa se le falsità o le omissioni determinano una variazione del risultato economico di esercizio, al lordo delle imposte, non superiore al 5 per cento o una variazione del patrimonio netto non superiore all'1 per cento.

In ogni caso il fatto non è punibile se conseguenza di valutazioni estimative che, singolarmente considerate, differiscano in misura non superiore al 10 per cento da quella corretta.

Si precisa che:

- le informazioni false od omesse devono essere tali da alterare sensibilmente la rappresentazione della situazione economica, patrimoniale o finanziaria della società o del gruppo al quale essa appartiene;
 - la responsabilità sussiste anche nell'ipotesi in cui le informazioni riguardino beni posseduti o amministrati dalla società per conto di terzi.
- In entrambi i casi i soggetti attivi dei reati sono gli amministratori, i direttori generali, i dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, i sindaci e i liquidatori.
- *Falso in prospetto (art. 173-bis TUF)*

Tale ipotesi di reato consiste nell'espone false informazioni ovvero nell'occultare dati o notizie all'interno dei prospetti (per tali intendendosi i documenti richiesti ai fini della sollecitazione all'investimento o dell'ammissione alla quotazione nei mercati regolamentati, ovvero da pubblicare in occasione delle offerte pubbliche di acquisto o di scambio) secondo modalità idonee ad indurre in errore i destinatari dei prospetti stessi.

Si precisa che:

- deve sussistere l'intenzione di ingannare i destinatari dei prospetti;
 - la condotta deve essere rivolta a conseguire per sé o per altri un ingiusto profitto.
- Il reato è costruito come un reato comune, che può essere commesso da "chiunque" ponga in essere la condotta criminosa.

- *Falsità nelle relazioni o nelle comunicazioni della società di revisione (art. 2624 cod. civ.)*
- *Falsità nelle relazioni o nelle comunicazioni della società di revisione (art. 174-bis TUF)*

L'ipotesi di reato di cui all'art. 2624 cod. civ. consiste in false attestazioni od occultamento di informazioni, nelle relazioni o in altre comunicazioni della società di revisione, concernenti la situazione economica, patrimoniale o finanziaria della società sottoposta a revisione, secondo modalità idonee ad indurre in errore i destinatari delle comunicazioni stesse.

Si precisa che:

- deve sussistere la consapevolezza della falsità e l'intenzione di ingannare i destinatari delle comunicazioni;
- la condotta deve essere rivolta a conseguire per sé o per altri un ingiusto profitto;
- il reato in questione viene configurato come delitto ovvero come contravvenzione a seconda che abbia cagionato o meno ai destinatari delle comunicazioni un danno patrimoniale.

L'ipotesi di reato di cui all'art. 174-bis TUF è stata introdotta dalla legge 28 dicembre 2005, n. 262 (*"Disposizioni per la tutela del risparmio e la disciplina dei mercati finanziari"*) ed è applicabile specificamente ai responsabili della revisione delle società con azioni quotate, delle società da queste controllate e delle società che emettono strumenti finanziari diffusi fra il pubblico in misura rilevante ai sensi dell'art. 116 TUF. Il reato in esame si differenzia dall'ipotesi di cui all'art. 2624 cod. civ. anche in quanto non è richiesta la consapevolezza della falsità in capo all'autore della condotta delittuosa.

Sia per l'art. 2624 cod. civ. che per l'art. 174-bis TUF, soggetti attivi dei rispettivi reati sono i responsabili della società di revisione. Sennonché, in entrambi i casi, potrebbero essere coinvolti, a titolo di concorso nel reato, anche i componenti degli organi di amministrazione e di controllo del Gruppo e i suoi dipendenti. È, infatti, ipotizzabile il concorso eventuale, ai sensi dell'art. 110 c. p., degli amministratori, dei sindaci, o di altri soggetti della società sottoposta a revisione, che abbiano determinato o istigato la condotta illecita del responsabile della società di revisione.

- *Omessa comunicazione del conflitto di interesse (art. 2629-bis cod. civ.)*

Tale ipotesi di reato consiste nella violazione degli obblighi previsti dall'art. 2391, comma primo, cod. civ. da parte dell'amministratore di una società con titoli quotati in mercati regolamentati italiani o di altro Stato dell'Unione Europea o diffusi fra il pubblico in maniera rilevante ai sensi dell'art. 116 TUF (ovvero di altri soggetti sottoposti a vigilanza), se dalla predetta violazione siano derivati danni alla società o a terzi. L'art. 2391, comma primo, cod. civ. impone agli amministratori delle società per azioni di dare notizia agli altri amministratori e al collegio sindacale di ogni interesse che, per conto proprio o di terzi, abbiano in una determinata operazione della società, precisandone la natura, i termini, l'origine e la portata. Gli amministratori delegati devono altresì astenersi dal compiere l'operazione, investendo della stessa l'organo collegiale. L'amministratore unico deve darne notizia anche alla prima assemblea utile.

20. Tutela Penale del Capitale Sociale

(Art. vari del c.c.)

- *Indebita restituzione dei conferimenti (art. 2626 cod. civ.)*

Tale ipotesi di reato consiste nel procedere, fuori dei casi di legittima riduzione del capitale sociale, alla restituzione, anche simulata, dei conferimenti ai soci o alla liberazione degli stessi dall'obbligo di eseguirli.

Soggetti attivi del reato possono essere solo gli amministratori. La legge, cioè, non ha inteso punire anche i soci beneficiari della restituzione o della liberazione, escludendo il concorso necessario. Resta, tuttavia, la possibilità del concorso eventuale, in virtù del quale risponderanno del reato, secondo le regole generali del concorso di cui all'art. 110 c. p., anche i soci che hanno svolto un'attività di istigazione o di determinazione della condotta illecita degli amministratori.

- *Illegale ripartizione degli utili o delle riserve (art. 2627 cod. civ.)*
Tale ipotesi di reato consiste nella ripartizione di utili (o acconti sugli utili) non effettivamente conseguiti o destinati per legge a riserva, ovvero nella ripartizione di riserve (anche non costituite con utili) che non possono per legge essere distribuite.

Si fa presente che:

- la restituzione degli utili o la ricostituzione delle riserve prima del termine previsto per l'approvazione del bilancio estingue il reato.
Soggetti attivi del reato sono gli amministratori. La legge, cioè, non ha inteso punire anche i soci beneficiari della ripartizione degli utili o delle riserve, escludendo il concorso necessario. Resta, tuttavia, la possibilità del concorso eventuale, in virtù del quale risponderanno del reato, secondo le regole generali del concorso di cui all'art. 110 c. p., anche i soci che hanno svolto un'attività di istigazione o di determinazione della condotta illecita degli amministratori.

- *Illecite operazioni sulle azioni o quote sociali o della società controllante (art. 2628 cod. civ.)*

Tale ipotesi di reato consiste nel procedere – fuori dai casi consentiti dalla legge – all'acquisto o alla sottoscrizione di azioni o quote emesse dalla società (o dalla società controllante) che cagioni una lesione all'integrità del capitale sociale o delle riserve non distribuibili per legge.

Si fa presente che:

- se il capitale sociale o le riserve sono ricostituiti prima del termine previsto per l'approvazione del bilancio relativo all'esercizio in relazione al quale è stata posta in essere la condotta, il reato è estinto.

Soggetti attivi del reato sono gli amministratori. Inoltre, è configurabile una responsabilità a titolo di concorso degli amministratori della controllante con quelli della controllata, nell'ipotesi in cui le operazioni illecite sulle azioni della controllante medesima siano effettuate da questi ultimi su istigazione dei primi.

- Operazioni in pregiudizio dei creditori (art. 2629 cod. civ.)

Tale ipotesi di reato consiste nell'effettuazione, in violazione delle disposizioni di legge a tutela dei creditori, di riduzioni del capitale sociale o di fusioni con altra società o di scissioni, tali da cagionare danno ai creditori.

Si fa presente che il risarcimento del danno ai creditori prima del giudizio estingue il reato.

Soggetti attivi del reato sono, anche in questo caso, gli amministratori.

- Formazione fittizia del capitale (art. 2632 cod. civ.)

Tale ipotesi di reato è integrata dalle seguenti condotte: a) formazione o aumento in modo fittizio del capitale sociale, anche in parte, mediante attribuzione di azioni o quote in misura complessivamente superiore all'ammontare del capitale sociale; b) sottoscrizione reciproca di azioni o quote; c) sopravvalutazione rilevante dei conferimenti di beni in natura, di crediti, ovvero del patrimonio della società nel caso di trasformazione.

Soggetti attivi del reato sono gli amministratori ed i soci conferenti.

- *Indebita ripartizione dei beni sociali da parte dei liquidatori (art. 2633 cod. civ.)*

Tale ipotesi di reato consiste nella ripartizione di beni sociali tra i soci prima del pagamento dei creditori sociali o dell'accantonamento delle somme necessarie a soddisfarli, che cagioni un danno ai creditori.

Si fa presente che il risarcimento del danno ai creditori prima del giudizio estingue il reato.

Soggetti attivi del reato sono esclusivamente i liquidatori.

21. Tutela Penale del Regolare Funzionamento della Società

(Art. vari del c.c.)

- *Impedito controllo (art. 2625 cod. civ.)*

Tale ipotesi di reato consiste nell'impedire od ostacolare, mediante occultamento di documenti o con altri idonei artifici, lo svolgimento delle attività di controllo o di revisione legalmente attribuite ai soci, ad altri organi sociali, ovvero alle società di revisione. Per tali ipotesi è prevista una sanzione amministrativa pecuniaria.

Le sanzioni sono maggiorate qualora tale condotta abbia cagionato un danno ai soci.

L'illecito può essere commesso esclusivamente dagli amministratori.

- *Illecita influenza sull'assemblea (art. 2636 cod. civ.)*

Tale ipotesi di reato consiste nel determinare la maggioranza in assemblea con atti simulati o fraudolenti, allo scopo di procurare, per sé o per altri, un ingiusto profitto.

Il reato è costruito come un reato comune, che può essere commesso da "chiunque" ponga in essere la condotta criminosa.

22. Tutela Penale contro le Frodi - Aggiotaggio

(Art. 2637 c.c.)

Tale ipotesi di reato consiste nel diffondere notizie false ovvero nel realizzare operazioni simulate o altri artifici, concretamente idonei a provocare una sensibile alterazione del prezzo di strumenti finanziari non quotati o per i quali non è stata presentata una richiesta di ammissione alle negoziazioni in un mercato regolamentato, ovvero nell'incidere in modo significativo sull'affidamento che il pubblico ripone nella stabilità patrimoniale di banche o gruppi bancari. Anche questo è un reato comune, che può essere commesso da "chiunque" ponga in essere la condotta criminosa.

23. Tutela Penale delle Funzioni di Vigilanza – Ostacolo all'esercizio delle Funzioni delle Autorità Pubbliche di Vigilanza

(Art. 2638 c.c.)

Si tratta di un'ipotesi di reato che può essere realizzato con due condotte distinte:

- la prima si realizza (i) attraverso l'esposizione nelle comunicazioni previste dalla legge alle Autorità pubbliche di Vigilanza (al fine di ostacolare l'esercizio delle funzioni di queste ultime) di fatti materiali non rispondenti al vero, ancorché oggetto di valutazioni, sulla situazione economica, patrimoniale o finanziaria dei soggetti sottoposti alla vigilanza, ovvero (ii) mediante l'occultamento, con altri mezzi fraudolenti, in tutto o in parte, di fatti che avrebbero dovuto essere comunicati e concernenti la medesima situazione economica, patrimoniale o finanziaria.

La responsabilità sussiste anche nell'ipotesi in cui le informazioni riguardino beni posseduti o amministrati dalla società per conto di terzi;

- la seconda si realizza con il semplice ostacolo all'esercizio delle funzioni di vigilanza svolte da parte di pubbliche Autorità, attuato consapevolmente ed in qualsiasi forma, anche omettendo le comunicazioni dovute alle Autorità medesime.

Soggetti attivi del reato sono gli amministratori, i direttori generali, i dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, i sindaci ed i liquidatori.

Articolo 25 quater – Reati con finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico

Tale articolo è stato introdotto in seguito alla ratifica della Convenzione Internazionale per la repressione del finanziamento del terrorismo, sottoscritta a New York il 9 dicembre 1999 ad opera della legge 14 gennaio 2003 n. 7.

Trattandosi di reati per i quali si ritiene che la specifica attività svolta dalla Società non presenti profili di rischio tali da rendere ragionevolmente fondata la possibilità della loro commissione nell'interesse o a vantaggio della stessa, di seguito vengono elencati unicamente gli articoli di riferimento del cod.pen. o delle leggi speciali:

24. Delitti previsti dal Codice Penale

(Art. vari del c.p.)

- Associazioni sovversive (art. 270 c. p.)
- Associazioni con finalità di terrorismo anche internazionale o di eversione dell'ordinamento democratico (art. 270-bis c. p.)
- Assistenza agli associati (art. 270-ter c. p.)
- Arruolamento con finalità di terrorismo anche internazionale (art. 270-quater c. p.)
- Addestramento ad attività con finalità di terrorismo anche internazionale (art. 270-quinquies c. p.)
- Condotte con finalità di terrorismo (art. 270-sexies c. p.)
- Attentato per finalità terroristiche o di eversione (art. 280 c. p.)
- Sequestro di persona a scopo di terrorismo o di eversione (art. 289-bis c. p.)
- Istigazione a commettere uno dei delitti preveduti dai capi I e II (art. 302 c. p.)
- Cospirazione politica mediante accordo e cospirazione politica mediante associazione (artt. 304 e 305 c. p.)
- Banda armata e formazione e partecipazione; assistenza ai partecipi di cospirazione o di banda armata (artt. 306 e 307 c. p.)

25. Delitti con finalità di Terrorismo o Eversione dell'Ordine Democratico previsti dalle Leggi Speciali

(Leggi varie)

Accanto alle fattispecie espressamente disciplinate dal Codice penale, vanno presi in considerazione, ai fini dell'osservanza del D.Lgs. 231/2001, i reati previsti in materia dalle disposizioni contenute in leggi speciali.

- Tra le disposizioni di cui sopra, va ricordato l'art. 1 della L. 6 febbraio 1980, n. 15 che prevede, come circostanza aggravante applicabile a qualsiasi reato il fatto che il reato stesso sia stato "commesso per finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico".
Ne consegue che qualsiasi delitto previsto dal Codice penale o dalle leggi speciali, anche diverso da quelli espressamente diretti a punire il terrorismo, può diventare, purché commesso con dette finalità, uno di quelli suscettibili di costituire, a norma dell'art. 25-*quater*, presupposto per l'affermazione della responsabilità dell'ente.
- Altre disposizioni specificamente dirette alla prevenzione dei reati commessi con finalità di terrorismo, sono contenute nella L. 10 maggio 1976, n. 342, in materia di repressione di delitti contro la sicurezza della navigazione aerea, e nella L. 28 dicembre 1989, n. 422, in materia di repressione dei reati diretti contro la sicurezza della navigazione marittima e dei reati diretti contro la sicurezza delle installazioni fisse sulla piattaforma intercontinentale.

26. Delitti con finalità di Terrorismo posti in essere in violazione dell'Art. 2 della convenzione di New York del 9 dicembre 1999

Ai sensi del citato articolo 2, commette un reato chiunque con qualsiasi mezzo, direttamente o indirettamente, illegalmente e intenzionalmente, fornisca o raccolga fondi con l'intento di utilizzarli o sapendo che sono destinati ad essere utilizzati, integralmente o parzialmente, al fine di compiere:

- a. un atto che costituisca reato ai sensi di e come definito in uno dei trattati elencati nell'allegato alla convenzione; ovvero
- b. qualsiasi altro atto diretto a causare la morte o gravi lesioni fisiche ad un civile, o a qualsiasi altra persona che non abbia parte attiva in situazioni di conflitto armato, quando la finalità di tale atto, per la sua natura o contesto, sia quella di intimidire una popolazione, o di obbligare un governo o un'organizzazione internazionale a compiere o ad astenersi dal compiere qualcosa.

Commette altresì un reato chiunque:

- a) prenda parte in qualità di complice al compimento di un reato di cui sopra;
- b) organizzi o diriga altre persone al fine di commettere un reato di cui sopra;
- c) contribuisca al compimento di uno o più reati di cui sopra con un gruppo di persone che agiscono con una finalità comune. Tale contributo deve essere intenzionale e:
 - i. Deve essere compiuto al fine di facilitare l'attività o la finalità criminale del gruppo, laddove tale attività o finalità implicino la commissione di un reato sopra descritto;
 - ii. Deve essere fornito con la piena consapevolezza che l'intento del gruppo è di compiere un reato sopra descritto.

Dal punto di vista dell'elemento soggettivo, i reati di terrorismo si configurano come reati dolosi. Quindi, perché si realizzi la fattispecie dolosa è necessario, dal punto di vista della rappresentazione psicologica dell'agente, che il medesimo abbia coscienza dell'evento antigiusuridico e lo voglia realizzare attraverso una condotta a lui attribuibile. Pertanto, affinché si possano configurare le fattispecie di reato in esame, è necessario che l'agente abbia coscienza del carattere terroristico dell'attività e abbia l'intento di favorirla.

Ciò detto, per poter configurare una condotta criminosa integrativa del reato di terrorismo, è necessario che l'agente abbia coscienza del fatto che l'associazione alla quale concede il finanziamento si prefigga fini di terrorismo o di eversione e che abbia l'intento di favorirne l'attività.

Peraltro, sarebbe altresì configurabile il perfezionamento della fattispecie criminosa, qualora il soggetto agisca a titolo di dolo eventuale. In tal caso, l'agente dovrebbe prevedere ed accettare il rischio del verificarsi dell'evento, pur non volendolo direttamente. La previsione del rischio del verificarsi dell'evento e la determinazione volontaria nell'adottare la condotta criminosa devono comunque desumersi da elementi univoci e obiettivi.

La Convenzione non si limita ad includere i reati su menzionati ma rinvia ad altri reati previsti da altre convenzioni internazionali, tra i quali vengono citati in particolare : il dirottamento di aeromobili, gli attentati contro il personale diplomatico, il sequestro di ostaggi, l'illecita realizzazione di ordigni nucleari, i dirottamenti di navi, l'esplosione di ordigni, ecc.

In questi casi chi (persona fisica o ente fornito o meno di personalità giuridica) fornisce i fondi o comunque collabora nel loro reperimento deve essere a conoscenza dell'utilizzo che di essi verrà successivamente fatto.

Articolo 25 quater.1 - Reati commessi nell'effettuazione di pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili

Trattandosi di reati per i quali si ritiene che la specifica attività svolta dalla Società non presenti profili di rischio tali da rendere ragionevolmente fondata la possibilità della loro commissione nell'interesse o a vantaggio della stessa, di seguito vengono elencati unicamente gli articoli di riferimento del c.p. o delle leggi speciali:

26. Pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili (Art. 583-bis c.p.);

Articolo 25 quinquies – Reati contro la personalità individuale

Tale articolo è stato introdotto in seguito all'emanazione della legge 11 agosto 2003 n. 228, la quale all'art. 5 ha introdotto nel Decreto l'art. 25-*quinquies*, che prevede l'applicazione delle sanzioni amministrative ivi previste agli Enti i cui esponenti commettano reati contro la personalità individuale (se l'Ente o una sua unità organizzativa viene stabilmente utilizzato allo scopo unico o prevalente di consentire o agevolare la commissione di tali reati si applica la sanzione dell'interdizione definitiva dall'esercizio dell'attività).

Trattandosi di reati (rif. 28.) per i quali si ritiene che la specifica attività svolta dalla Società non presenti profili di rischio tali da rendere ragionevolmente fondata la possibilità della loro commissione nell'interesse o a vantaggio della stessa, di seguito vengono elencati unicamente gli articoli di riferimento del cod. pen. o delle leggi speciali:

- Riduzione o mantenimento in schiavitù o in servitù (Art. 600 c.p.)
- Prostituzione minorile (Art. 600-bis c.p.);
- Pornografia minorile (Art. 600-ter c.p.);
- Detenzione di materiale pornografico (Art. 600-quater c.p.);
- Iniziative turistiche volte allo sfruttamento della prostituzione minorile (Art. 600-quinquies c.p.);
- Tratta di persone (Art. 601 c.p.)
- Acquisto e alienazione di schiavi (Art. 602 c.p.);

Articolo 25 sexies – Reati di abuso di informazioni privilegiate e di manipolazione di mercato

La nuova disposizione contenuta nell'art. 25-*sexies* del Decreto ha ampliato le categorie dei reati-presupposto della responsabilità amministrativa della Società includendovi anche le ipotesi di abuso di informazioni privilegiate e di manipolazione del mercato.

Si descrivono qui di seguito le singole fattispecie di reato richiamate:

29. Abuso di informazioni privilegiate (Art. 184 TUF)

Tale ipotesi di reato si configura a carico di chiunque, essendo entrato (direttamente) in possesso di informazioni privilegiate in ragione della sua qualità di membro di organi di amministrazione, direzione o controllo dell'emittente, della partecipazione al capitale dello stesso, ovvero dell'esercizio di un'attività lavorativa, di una professione o di una funzione, anche pubblica, o di un ufficio:

- a) Acquista, vende o compie altre operazioni, direttamente o indirettamente, per conto proprio o per conto di terzi, su strumenti finanziari utilizzando le informazioni medesime – c.d. *trading*;
- b) Comunica tali informazioni ad altri, al di fuori del normale esercizio del lavoro, della professione, della funzione o dell'ufficio cui è preposto (a prescindere dalla circostanza che i terzi destinatari utilizzino effettivamente l'informazione "comunicata") – c.d. *tipping*;
- c) Raccomanda o induce altri, sulla base di esse, al compimento taluna delle operazioni indicate nella lettera a) – c.d. *tuyuatage*.

I soggetti di cui sopra, in funzione del loro accesso diretto alla fonte dell'informazione privilegiata vengono definiti *insider* primari. In aggiunta a tali soggetti il nuovo art. 184 TUF estende i divieti di *trading*, *tipping* e *tuyuatage* a chiunque sia entrato in possesso di informazioni privilegiate a motivo della preparazione o esecuzione di attività delittuose – c.d. *criminal insider* (è il caso ad esempio del "pirata informatico" che a seguito dell'accesso abusivo al sistema informatizzato di una società riesce ad entrare in possesso di informazioni riservate *price sensitive*).

30. Manipolazione del mercato (Art. 185 TUF)

Tale ipotesi di reato si configura a carico di chiunque diffonde notizie false (c.d. aggioaggio informativo) o pone in essere operazioni simulate o altri artifici concretamente idonei a provocare una sensibile alterazione del prezzo di strumenti finanziari (c.d. aggioaggio operativo).

Con riferimento alla diffusione di informazioni false o fuorvianti, si rileva che questo tipo di manipolazione del mercato viene a ricomprendere anche i casi in cui la creazione di un'indicazione fuorviante derivi dall'inosservanza degli obblighi di comunicazione da parte dell'emittente o di altri soggetti obbligati ovvero in ipotesi di omissione.

La nuova disposizione contenuta nell'art. 187-*quinquies* TUF ha introdotto una specifica ipotesi di responsabilità amministrativa a carico degli enti per gli illeciti amministrativi in materia di abusi di mercato, (artt. 187-*bis* e 187-*ter* TUF) commessi nel loro interesse, anche non esclusivo, o a loro vantaggio da soggetti aziendali in posizioni apicali o a loro subordinati.

34. Illecito amministrativo di abuso di informazioni privilegiate

(Art. 187-bis TUF)

Tale ipotesi di illecito si differenzia rispetto alla corrispondente fattispecie delittuosa in quanto non viene richiesto, in capo al soggetto attivo, l'elemento soggettivo del dolo. Inoltre, i divieti di *trading*, *tipping* e *tuyuantage* di cui all'art. 187-*bis* TUF (che ricalcano le condotte di cui all'art. 184 TUF) trovano applicazione non solo nei confronti dei c.d. *insider* primari e dei *criminal insider* (al pari della disciplina penalistica), ma anche nei confronti di tutti quei soggetti che entrando in possesso

di una informazione, conoscevano o potevano conoscere in base all'ordinaria diligenza, il carattere privilegiato delle informazioni stesse (*insider* secondario).

Si segnala, inoltre, che anche il semplice tentativo può rilevare ai fini dell'applicabilità di tale disciplina in quanto viene equiparato alla consumazione.

35. Illecito amministrativo di manipolazione di mercato

(Art. 187-ter TUF)

Per quanto concerne, invece, la manipolazione del mercato la definizione data per l'illecito amministrativo risulta più dettagliata rispetto a quella fornita per l'illecito penale in quanto ricomprende come fattispecie, non tassative:

- a) le operazioni od ordini di compravendita che forniscano o siano idonei a fornire indicazioni false o fuorvianti in merito all'offerta, alla domanda o al prezzo di strumenti finanziari;
- b) le operazioni od ordini di compravendita che consentono, tramite l'azione di una o di più persone che agiscono di concerto, di fissare il prezzo di mercato di uno o più strumenti finanziari ad un livello anomalo o artificiale;
- c) le operazioni od ordini di compravendita che utilizzano artifici od ogni altro tipo di inganno o di espediente;
- d) altri artifici idonei a fornire indicazioni false o fuorvianti in merito all'offerta, alla domanda o al prezzo di strumenti finanziari.

Per gli illeciti di cui alle lettere a) e b), non può essere assoggettato a sanzione amministrativa chi dimostri di aver agito per motivi legittimi e in conformità alle prassi di mercato ammesse nel mercato interessato.

La nozione di informazione privilegiata rappresenta il fulcro attorno al quale ruota l'intera disciplina dell'*insider trading*.

Secondo l'art. 181 TUF, per "informazione privilegiata" si intende una informazione:

- di carattere preciso, nel senso che i) deve riferirsi ad un complesso di circostanze esistenti o che si possa ragionevolmente prevedere che verrà ad esistenza o ad un evento verificatosi o che si possa ragionevolmente prevedere che si verificherà e ii) deve essere sufficientemente specifica in modo da consentire di trarre conclusioni sul possibile effetto del complesso di circostanze o dell'evento di cui sopra sui prezzi degli strumenti finanziari;
- che non è stata ancora resa pubblica;
- che concerne, direttamente (*corporate information*, fatti generati o provenienti dalla società emittente) o indirettamente (*market information*, fatti generati al di fuori dalla

sfera dell'emittente e che abbiano un significativo riflesso sulla *market position* dell'emittente), uno o più emittenti strumenti finanziari o uno o più strumenti finanziari. Per informazione che, se resa pubblica potrebbe influire in modo sensibile sui prezzi di strumenti finanziari (informazione *price sensitive*) si intende un'informazione che presumibilmente un investitore ragionevole utilizzerebbe come uno degli elementi su cui fondare le proprie decisioni di investimento.

Relativamente alla nozione di strumenti finanziari, si segnala che, ai sensi dell'art. 180 TUF, si intendono per strumenti finanziari: gli strumenti finanziari di cui all'art. 1, comma 2 dello stesso TUF – ovvero:

- a) le azioni o altri titoli rappresentativi di capitale di rischio negoziabili sul mercato dei capitali;
- b) le obbligazioni, i titoli di Stato e gli altri titoli di debito negoziabili sul mercato dei capitali; b-*bis*) gli strumenti finanziari, negoziabili sul mercato dei capitali, previsti dal Codice civile;
- c) le quote di fondi comuni di investimento;
- d) i titoli normalmente negoziati sul mercato monetario;
- e) qualsiasi altro titolo normalmente negoziato che permetta di acquisire gli strumenti indicati nelle precedenti lettere e i relativi indici;
- f) i contratti "futures" su strumenti finanziari, su tassi di interesse, su valute, su merci e sui relativi indici, anche quando l'esecuzione avvenga attraverso il pagamento di differenziali in contanti;
- g) i contratti di scambio a pronti e a termine (*swaps*) su tassi di interesse, su valute, su merci nonché su indici azionari (*equity swaps*), anche quando l'esecuzione avvenga attraverso il pagamento di differenziali in contanti;
- h) i contratti a termine collegati a strumenti finanziari, a tassi di interesse, a valute, a merci e ai relativi indici, anche quando l'esecuzione avvenga attraverso il pagamento di differenziali in contanti;
- i) i contratti di opzione per acquistare o vendere gli strumenti indicati nelle precedenti lettere e i relativi indici, nonché i contratti di opzione su valute, su tassi d'interesse, su merci e sui relativi indici, anche quando l'esecuzione avvenga attraverso il pagamento di differenziali in contanti;
- j) le combinazioni di contratti o titoli indicati nelle precedenti lettere, ammessi alle negoziazioni in un mercato regolamentato italiano o di altro Paese dell'Unione Europea, nonché qualsiasi altro strumento ammesso o per il quale è stata presentata domanda di ammissione alle negoziazioni in un mercato regolamentato di un Paese dell'Unione Europea.

Articolo 25 septies – Reati in materia della salute e della sicurezza dei lavoratori commessi con violazione delle norme antinfortunistiche.

Tale articolo è stato introdotto dall'art.9 della legge 3 agosto 2007 n. 123, recante "Misure in tema di tutela della salute e della sicurezza sul lavoro e delega al Governo per il riassetto e la riforma della normativa in materia".

La nuova legge interviene tra l'altro con un corpus di disposizioni già in vigore dal 25/08/07 tra cui si segnalano:

- l'applicazione della normativa in questione a tutti i lavoratori autonomi e subordinati, nonché ai soggetti ad essi equiparati;
- Nei casi di esercizio dell'azione penale, il Pubblico Ministero informa immediatamente l'INAIL ai fini dell'eventuale costituzione di parte civile e dell'azione di regresso;
- Introduzione della figura del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza del sito produttivo;
- La revisione della normativa in materia di appalti, prevedendo, tra le altre, misure dirette a migliorare l'efficacia della responsabilità solidale tra appaltante ed appaltatore;

- Estensione dell'uso della tessera di riconoscimento per il personale occupato dall'impresa appaltatrice o subappaltatrice, quindi non più limitato nella precedente normativa ai cantieri edili.

36. Omicidio colposo (Art. 589 c.p.)

Tale ipotesi di reato si configura a carico di chiunque cagiona per colpa la morte di una persona in violazione delle norme antinfortunistiche e sulla tutela dell'igiene e della salute sul lavoro. Costituisce un'aggravante se il fatto cagiona la morte di una o più persone e di lesioni di una o più persone.

37. Lesioni colpose gravi o gravissime (Art. 590 comma terzo c.p.)

Tale ipotesi di reato si configura a carico di chiunque cagiona ad altri per colpa una lesione personale in violazione delle norme antinfortunistiche e sulla tutela dell'igiene e della salute sul lavoro. Costituisce un'aggravante se il fatto cagiona lesioni personali gravi o lesioni personali di più persone.

Reati transnazionali.

Tali reati sono stati introdotti dalla Legge 16 marzo 2006 n. 146 relativa alla "Ratifica ed esecuzione della Convenzione e dei Protocolli delle Nazioni Unite contro il crimine organizzato transnazionale adottati dall'Assemblea generale il 15 novembre 2000 ed il 31 maggio 2001.

Trattandosi di reati (rif. 38.) per i quali si ritiene che la specifica attività svolta dalla Società non presenti profili di rischio tali da rendere ragionevolmente fondata la possibilità della loro commissione nell'interesse o a vantaggio della stessa, di seguito vengono elencati unicamente gli articoli di riferimento del cod. pen. o delle leggi speciali:

- Associazione per delinquere (Art. 416 c.p.);
- Associazione di tipo mafioso (Art. 416-bis c.p.)
- Associazione a delinquere finalizzata al contrabbando di tabacchi lavorati esteri (Art. 291-quater DPR 43/73);
- Associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope (Art. 74 DPR 309/90);
- Disposizioni contro le immigrazioni clandestine (Art. 12 D.Lgs. 286/98);
- Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria (Art. 377-bis c.p.);
- Favoreggiamento personale (Art. 378 c.p.);

Articolo 25 octies – *Ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita).*

Tale articolo è stato introdotto dall'art.63 comma 3 del Decreto Legislativo n. 231 del 21 novembre 2007 che recepisce la terza direttiva europea, la 2005/60/Ce, in materia di antiriciclaggio e di finanziamento del terrorismo.

Prima di tale intervento normativo, che sottopone anche i destinatari del D.Lgs. 231/2001 alla norma in questione, l'ambito di applicazione della stessa riguardava i soggetti individuati nell'articolo e del D.Lgs. 56/2004, come gli istituti bancari e quelli di moneta elettronica, le Sim e le Sicav, ma anche determinate categorie professionali come revisori, notai e avvocati.

Di seguito i reati contemplati.

39. Ricettazione (Art. 648 c.p.)

Tale ipotesi di reato si configura quando chi, al fine di procurare a se o ad altri un profitto, acquista, riceve od occulta denaro o cose provenienti da un qualsiasi delitto, o comunque si intromette nel farle acquistare, ricevere od occultare.

Le disposizioni di questo articolo si applicano anche quando l'autore del delitto, da cui il denaro o le cose provengono, non è imputabile o non è punibile ovvero quando manchi una condizione di procedibilità riferita a tale delitto.

40. Riciclaggio (Art. 648-bis c.p.)

Tale ipotesi di reato si configura quando chiunque, sostituisce o trasferisce denaro, beni o altre utilità provenienti da delitto non colposo, ovvero compie in relazione ad essi altre operazioni, in modo da ostacolare l'identificazione della loro provenienza delittuosa. Costituisce aggravante di reato quando il fatto è commesso nell'esercizio di un'attività professionale.

41. Reimpiego di denaro, beni o di utilità di provenienza illecita (Art. 648-ter c.p.)

Tale ipotesi di reato si configura quando chiunque, impiega in attività economiche o finanziarie denaro, beni o altre utilità provenienti da delitto.
Costituisce aggravante di reato quando il fatto è commesso nell'esercizio di un'attività professionale.

Articolo 25 novies – Reati in materia di violazione del diritto d'autore.

- Messa a disposizione del pubblico, in un sistema di reti telematiche, mediante connessioni di qualsiasi genere, di un'opera dell'ingegno protetta, o di parte di essa (art. 171, comma 1, lett. a bis), l. 633/1941);
- Reati di cui al punto precedente commessi su opere altrui non destinate alla pubblicazione qualora ne risulti offeso l'onore o la reputazione dell'autore (art. 171, comma 3, l. 633/1941);
- Abusiva duplicazione, per trarne profitto, di programmi per elaboratore; importazione, distribuzione, vendita o detenzione a scopo commerciale o imprenditoriale o concessione in locazione di programmi contenuti in supporti non contrassegnati dalla SIAE; predisposizione di mezzi per rimuovere o eludere i dispositivi di protezione di programmi per elaboratori (art. 171 bis, comma 1, l. 633/1941);
- Riproduzione, trasferimento su altro supporto, distribuzione, comunicazione, presentazione o dimostrazione in pubblico, del contenuto di una banca dati; estrazione o reimpiego della banca dati; distribuzione, vendita o concessione in locazione di banche di dati (art. 171 bis, comma 2, l. 633/1941);
- Abusiva duplicazione, riproduzione, trasmissione o diffusione in pubblico con qualsiasi procedimento, in tutto o in parte, di opere dell'ingegno destinate al circuito televisivo, cinematografico, della vendita o del noleggio di dischi, nastri o supporti analoghi o ogni altro supporto contenente fonogrammi o videogrammi di opere musicali, cinematografiche o audiovisive assimilate o sequenze di immagini in movimento; opere letterarie, drammatiche, scientifiche o didattiche, musicali o drammatico musicali, multimediali, anche se inserite in opere collettive o composite o banche dati; riproduzione, duplicazione, trasmissione o diffusione abusiva, vendita o commercio, cessione a qualsiasi titolo o importazione abusiva di oltre cinquanta copie o esemplari di opere tutelate dal diritto d'autore e da diritti connessi; immissione in un sistema di reti telematiche, mediante connessioni di qualsiasi genere, di un'opera dell'ingegno protetta dal diritto d'autore, o parte di essa (art. 171 ter, l. 633/1941);

- Mancata comunicazione alla SIAE dei dati di identificazione dei supporti non soggetti al contrassegno o falsa dichiarazione (art. 171 septies, l. 633/1941);
- Fraudolenta produzione, vendita, importazione, promozione, installazione, modifica, utilizzo per uso pubblico e privato di apparati o parti di apparati atti alla decodificazione di trasmissioni audiovisive ad accesso condizionato effettuate via etere, via satellite, via cavo, in forma sia analogica sia digitale (art. 171 octies, l. 633/1941).

GRAFICO STRUTTURA OPERATIVA DEL MODELLO

Modello Organizzativo 231

Struttura Operativa del Modello

